

805.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 7329</b> .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 7 novembre 2000 .....	3	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato) .....	3	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	9
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	3	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	31
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	34
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	38
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Trasmissione di un documento) ...	5	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	42
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	43
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	6	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	48
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	52
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	56
		(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	57
		(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	61
		(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamenti) ..	66
		(Sezione 14 – Articolo 14) .....	67
		(Sezione 15 – Articolo 15) .....	70
		(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamenti) ..	70

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 — Articolo 17 ed emendamento) .	71	<b>Disegno di legge n. 7328-bis</b> .....	82
(Sezione 18 — Articolo 18 ed emendamenti) ..	72	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	82
(Sezione 19 — Articolo 19) .....	74	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	83
(Sezione 20 — Articolo 20) .....	75	(Sezione 3 — Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	133
(Sezione 21 — Articolo 21) .....	75	(Sezione 4 — Articolo 6, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	146
(Sezione 22 — Articolo 22) .....	75		
(Sezione 23 — Articolo 23) .....	81		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 7 novembre 2000.**

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Iacobellis, Labate, Ladu, Landolfi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Tassone, Trantino, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bordon, Calzolaio, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fassino, Giovanardi, Iacobellis, La Russa, Ladu, Mangiacavallo, Martinat, Muzio, Nesi, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Sica, Tassone, Trantino, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 6 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Proroga dei termini della durata massima delle indagini preliminari per i reati di strage » (7410).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 6 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4178 — SENATORI SENESE ed altri: « Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali » (*approvata dal Senato*) (7409).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione di risoluzioni  
del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciannove risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 6 ottobre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad

incandescenza » (*doc. XII, n. 515*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza » (*doc. XII, n. 516*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione, del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione » (*doc. XII, n. 517*) — *alla IX Commissione*;

« una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa » (*doc. XII, n. 518*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea » (*doc. XII, n. 519*) — *alla XIV Commissione*;

« una risoluzione sull'ampliamento dell'Unione europea » (*doc. XII, n. 520*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione dell'Estonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 521*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 522*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 523*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Polonia all'Unione europea e lo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 524*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 525*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 526*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione dell'Ungheria all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 527*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea e sullo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 528*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea e sullo stato dei negoziati » (*doc. XII, n. 529*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 530*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla richiesta di adesione di Cipro all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 531*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea e lo stato di avanzamento dei negoziati » (*doc. XII, n. 532*) — *alla III Commissione*;

« una risoluzione sul terzo Vertice Asia-Europa (ASEM III) a Seoul dal 20 al 21 ottobre 2000 » (*doc. XII, n. 533*) — *alla III Commissione*.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 6 novembre 2000, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione Benvenuto ed altri n. 7/00942, approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 5 luglio 2000, concernente agevolazioni fiscali per i lavoratori autonomi e le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso degli anni 1997 e 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 62490, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità revisionali dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del seguente decreto ministeriale di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 59681 (*alla I Commissione*).

#### **Trasmissione da ministeri.**

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto n. 30079/212 del Ministro dell'interno (*alla VIII Commissione*);

cinque decreti nn. BL/1/54/2000, BL/1/56/2000, BL/1/57/2000, BL/1/58/2000, BL/1/59/2000 del Ministro della difesa (*alla IV Commissione*).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 5 ottobre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.**

L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, la relazione — riferita all'anno 1999 — sui risultati delle verifiche effettuate dall'Agenzia stessa in merito alle caratteristiche delle benzine com-

mercializzate nel nostro paese (doc. CLXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della regione Molise, con lettera in data 27 ottobre 2000, ha trasmesso il testo di un ordine del giorno, approvato con votazione dal Consiglio regionale stesso nella seduta del 2 ottobre 2000, recante il sostegno alle posizioni espresse dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dal documento comune sottoscritto il 14 settembre 2000, sulla riforma federale dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti, che è stata trasmessa alle Commis-

sioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):

conferimento al dottor Arturo BALDANZA dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo dell'ufficio per gli affari generali e le attività formative del dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

conferimento al dottor Paolo TRAPANI dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo dell'ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica del dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

---

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 ottobre 2000, pagina 12, seconda colonna, ottava riga, sostituire il nome « Borghezio » con « Bergamo ».

*DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003 (7329)*

*(A.C. 7329 – sezione 1)*

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA  
N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

**TABELLA N. 1****STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Dipartimento politiche fiscali		
1.1	<i>Entrate tributarie</i>		
1.1.1	Irpef		
1.1.1.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>244.394.000.000</b> (246.982.000.000)	<b>244.823.000.000</b> (247.411.000.000)
1.1.2	Irpeg		
1.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>64.205.000.000</b> (61.885.000.000)	<b>64.924.000.000</b> (62.604.000.000)
1.1.10	Lotto, lotterie ed altre attività di gioco		
1.1.10.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione .....	<b>25.220.000.000</b> (23.240.000.000)	<b>24.488.000.000</b> (22.508.000.000)

**AVVERTENZA:** Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

**(A.C. 7329 — sezione 2)****ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA  
N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali an-

che ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » nonché del Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ferrovie dello Stato » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico

stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,

inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.600 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per im-

porti di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'at-

tuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, al-

tresi, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689),

per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Imprese radiofoniche ed editoriali » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione

di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interes-

sate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

## TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Amministrazione generale del personale e dei servizi		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento .....	<b>910.221.072</b> (909.746.072)	<b>922.731.832</b> (922.256.832)
3	<i>Tesoro</i>		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.2.12	Ferrovie dello Stato .....	<b>3.792.075.000</b> (8.804.075.000)	<b>3.792.075.000</b> (8.804.075.000)
3.1.2.24	Istituto nazionale della previdenza sociale .....	<b>5.674.000.000</b> (674.000.000)	<b>5.674.000.000</b> (674.000.000)
3.1.2.31	Servizio del gioco del lotto .....	<b>13.872.000.000</b> (14.000.000.000)	<b>13.872.000.000</b> (14.000.000.000)
3.1.2.32	Contributo alle spese elettorali dei partiti politici .....	<b>257.000.000</b> (259.000.000)	<b>257.000.000</b> (259.000.000)
7	Ragioneria generale dello Stato		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.2	Interventi		
7.1.2.1	Fondo sanitario nazionale .....	<b>59.062.000.000</b> (60.162.000.000)	<b>59.062.000.000</b> (60.162.000.000)

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.2.23	Fondo federalismo amministrativo .....	<b>4.281.560.892</b> (4.201.560.892)	<b>4.281.560.892</b> (4.201.560.892)
7.1.3	<i>Oneri comuni</i>		
7.1.3.1	Fondi di riserva .....	<b>6.102.025.000</b> (5.733.000.000)	<b>21.102.025.000</b> (20.733.000.000)
7.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
7.2.1	Investimenti		
7.2.1.23	Fondo federalismo amministrativo .....	<b>4.761.547.079</b> (4.819.464.376)	<b>4.533.764.101</b> (4.591.681.398)
7.2.1.24	<b>Formazione professionale (Nuova istituzione)</b> .....	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0. — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 6.500.000;

C.S.: — 6.500.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1. — Scuola materna — Scuole non statali:

C.P.: + 6.500.000;

C.S.: + 6.500.000.

**Tab. 2. 1.** (ex Tab. 2. 41) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 — Scuola materna — Scuole non statali:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 2. 2.** (ex Tab. 2. 45) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0. — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 4.000.000;

C.S.: — 4.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.2. — Beni archeologici, architettonici, artistici e storici — Patrimonio culturale non statale:

C.P.: + 4.000.000;

C.S.: + 4.000.000.

**Tab. 2. 3.** (ex Tab. 2. 36) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 2. 4.** (ex Tab. 2. 44) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 51.000.000;

C.S.: — 51.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.2.1.1. — Armamenti navali — Ricerca scientifica:

C.P.: + 51.000.000;

C.S.: + 51.000.000.

**Tab. 2. 5.** (ex Tab. 2. 31) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1. — Scuola materna — Scuole non statali:

C.P.: + 50.000.000;

C.S.: + 50.000.000.

**Tab. 2. 6.** (ex Tab. 2. 46) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 33.000.000;

C.S.: — 33.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.2.1. — Istruzione media non statale — Scuole non statali:

C.P.: + 33.000.000;

C.S.: + 33.000.000.

**Tab. 2. 7.** (ex Tab. 2. 47) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 25.000.000;

C.S.: — 25.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.2.1. — Istruzione media non statale — Scuole non statali:

C.P.: + 25.000.000;

C.S.: + 25.000.000.

**Tab. 2. 8.** (ex Tab. 2. 39) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Istruzione elementare — Scuole non statali:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 2. 9.** (ex Tab. 2. 48) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Beni archivistici — Archivi non statali:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 2. 10.** (ex Tab. 2. 51) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.4.2. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Servizi del Poligrafico dello stato:

C.P.: — 60.000.000;

C.S.: — 60.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.2.1. — Istruzione media non statale — Scuole non statali:

C.P.: + 60.000.000;

C.S.: + 60.000.000.

**Tab. 2. 11.** (ex Tab. 2. 37) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.4.2. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Servizi del Poligrafico dello stato:

C.P.: — 55.000.000;

C.S.: — 55.000.000.

**Tab. 2. 12.** (ex Tab. 2. 38) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.4.2 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Servizi del Poligrafico dello Stato:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.5. — Concessioni e autorizzazioni — Radiodiffusione televisiva locale:

C.P.: + 50.000.000;

C.S.: + 50.000.000.

**Tab. 2. 13.** (ex Tab. 2. 23 e Tab. 2. 72) Caparini, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.4.2. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Servizi del Poligrafico dello Stato:

C.P.: — 40.350.000;

C.S.: — 40.350.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblicaistruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1. — Istruzione elementare — Scuole non statali:

C.P.: + 40.350.000;

C.S.: + 40.350.000.

**Tab. 2. 14.** (ex Tab. 2. 40) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.1. — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Informatica di servizio:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.5. — Navigazione marittima ed interna — Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

C.P.: + 50.000.000;

C.S.: + 50.000.000.

**Tab. 2. 15.** (ex Tab. 2. 35) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.1 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Informatica di servizio:

C.P.: — 12.000.000;

C.S.: — 12.000.000.

**Tab. 2. 16.** (ex Tab. 2. 56) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.2 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Beni mobili:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 2. 17.** (ex Tab. 2. 57) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della*

*programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0. — Tesoro — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.9. — Edilizia statale e servizi speciali — Calamità naturali e danni bellici:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 2. 18.** (ex Tab. 2. 34) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Tesoro — Funzionamento;

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Conservazione della natura — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 2. 19.** (ex Tab. 2. 53) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-*

*visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Tesoro — Funzionamento:

C.P.: — 4.500.000;

C.S.: — 4.500.000.

*Alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Beni archivistici — Archivi non statali:

C.P.: + 4.500.000;

C.S.: + 4.500.000.

**Tab. 2. 20.** (ex Tab. 2. 50) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Tesoro — Funzionamento:

C.P.: — 3.300.000;

C.S.: — 3.300.000.

*Alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Beni archivistici — Archivi non statali;

C.P.: + 3.300.000;

C.S.: + 3.300.000.

**Tab. 2. 21.** (ex Tab. 2. 52) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità pre-*

*visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.8 — Tesoro — Poste italiane s.p.a.:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 2. 22.** (ex Tab. 2. 49) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.8 — Tesoro — Poste italiane s.p.a.:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 2. 23.** (ex Tab. 2. 58) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.9. — Tesoro — Monopoli:

C.P.: — 11.000.000;

C.S.: — 11.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.16. — Edilizia statale e servizi generali — Patrimonio culturale non statale:

C.P.: + 11.000.000;

C.S.: + 11.000.000.

**Tab. 2. 24.** (ex Tab. 2. 33) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della*

*programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.9. — Tesoro — Monopoli:

C.P.: — 9.000.000;

C.S.: — 9.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.9. — Trasporti terrestri — Ferrovie dello stato:

C.P.: + 9.000.000;

C.S.: + 9.000.000.

**Tab. 2. 25.** (ex Tab. 2. 32) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.9 — Tesoro — Monopoli:

C.P.: — 6.000.000;

C.S.: — 6.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Conservazione della natura — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 6.000.000;

C.S.: + 6.000.000.

**Tab. 2. 26.** (ex Tab. 2. 54) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:*

3.1.2.12. — Tesoro — Ferrovie dello Stato:

C.P.: — 15.000.000;

C.S.: — 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni*

9.1.2.3. — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo — Accordi ed organismi internazionali:

C.P.: + 15.000.000;

C.S.: + 15.000.000.

**Tab. 2. 27.** (ex Tab. 2. 88) Lento, Brunetti.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:*

3.1.2.12. — Tesoro — Ferrovie dello Stato:

C.P.: — 15.000.000;

C.S.: — 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

13.1.2.2 — Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale — Accordi e organismi internazionali:

C.P.: + 15.000.000;

C.S.: + 15.000.000.

**Tab. 2. 28.** (ex Tab. 2. 86) Brunetti, Lento.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.33. — Tesoro — Accordi e organismi internazionali:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 2. 29.** (ex Tab. 2. 42) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 246.261.000;

C.S.: — 246.261.000.

**Tab. 2. 30.** (ex Tab. 2. 75) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 208.462.800;

C.S.: — 208.170.134.

**Tab. 2. 31.** (ex Tab. 2. 79) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 175.960.000;

C.S.: — 175.960.000.

**Tab. 2. 32.** (ex Tab. 2. 81) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 158.000.000;

C.S.: — 158.000.000.

**Tab. 2. 33.** (ex Tab. 2. 76) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 62.100.000;

C.S.: — 62.100.000.

**Tab. 2. 34.** (ex Tab. 2. 74) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 27.200.000;

C.S.: — 27.200.000.

**Tab. 2. 35.** (ex Tab. 2. 73) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

**Tab. 2. 36.** (ex Tab. 2. 82) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 8.000.000;

C.S.: — 8.000.000;

**Tab. 2. 37.** (ex Tab. 2. 83) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 2.654.000;

C.S.: — 2.654.000.

**Tab. 2. 38.** (ex Tab. 2. 80) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 862.924;

C.S.: — 862.924.

**Tab. 2. 39.** (ex Tab. 2. 77) Costa.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.3.1. — Tesoro — Organi costituzionali:

C.P.: — 717.876;

C.S.: — 717.876.

**Tab. 2. 40.** (ex Tab. 2. 78) Costa.

*Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-*

*visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.1.6 — Tesoro — Informatica di servizio:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 2. 41.** (ex Tab. 2. 24) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.0 — Ragioneria generale dello Stato — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 2. 42.** (ex Tab. 2. 43) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.2.6 — Ragioneria generale dello Stato — Province, comuni e comunità montane:

C.P.: + 2.100.000;

C.S.: + 2.100.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro- Gabinetto ed altri uffici:

C.P.: — 2.100.000;

C.S.: — 2.100.000.

**Tab. 2. 43.** (ex Tab. 2. 90) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.2.23. — Ragioneria generale dello Stato — Fondo federalismo amministrativo:

C.P.: — 70.000.000;

C.S.: — 70.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5. — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. — Servizio per la gestione delle spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali :

C.P.: + 70.000.000;

C.S.: + 70.000.000.

**Tab. 2. 44.** (ex Tab. 2. 84) Carazzi, Agostini, Balocchi, De Cesaris, Malgieri, De Benetti.

*Alla tabella 2, Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica, all'unità previsionale di base, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.3.1 — Ragioneria generale dello Stato — Fondi di riserva:

C.P.: — 800.000;

C.S.: — 800.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti modifiche:*

8.1.2.2. — Turismo — Club Alpino Italiano:

C.P.: + 800.000;

C.S.: + 800.000.

**Tab. 2. 64.** (Tab. 2. 11) Caveri, Detomas.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.1.0 — Politiche di sviluppo e coesione — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 2. 45.** (ex Tab. 2. 61) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.2.1.11 — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 2. 46.** (ex Tab. 2. 60) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.1.1. — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Commissariati di Governo:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

**Tab. 2. 47.** (ex Tab. 2. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.2 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati —

C.P.: — + 50.000.000;

C.S.: — + 50.000.000.

**Tab. 2. 48.** (ex Tab. 2. 85) Saia, Muzio.

*Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.2 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.2. — Beni archeologici, architettonici, artistici e storici — Patrimonio culturale non statale:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 2. 49.** (ex Tab. 2. 22) Mazzocchin.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: — 100.000.000;

C.S.: — 100.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.2.1 — Istruzione media — scuole non statali:

C.P.: + 100.000.000;

C.S.: + 100.000.000.

**Tab. 2. 50.** (ex Tab. 2. 9) Stefani, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base*

*sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 Scuola materna — Scuole non statali:

C.P.: + 50.000.000;

C.S.: + 50.000.000.

**Tab. 2. 51.** (ex Tab. 2. 10) Stefani, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: — 25.000.000;

C.S.: — 25.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Istruzione elementare — Scuole non statali:

C.P.: + 25.000.000;

C.S.: + 25.000.000.

**Tab. 2. 52.** (ex Tab. 2. 12) Stefani, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le

spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: + 40.000.000;

C.S.: + 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.6. — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — R.A.I.:

C.P.: — 40.000.000;

C.S.: — 40.000.000.

**Tab. 2. 55.** (ex Tab. 2. 14) Stefani, Giorgetti.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: + 4.000.000;

C.S.: + 4.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.1.0 — Ispettorato generale del Ministero e uffici all'estero — Funzionamento:

C.P.: — 4.000.000;

C.S.: — 4.000.000;

**Tab. 2. 54.** (ex Tab. 2. 87) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.5 — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Imprese radiofoniche ed editoriali:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.2 — Direzione generale per il personale — Uffici all'estero:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

**Tab. 2. 53.** (ex Tab. 2. 95) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

16.1.2.6. — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — R.A.I.:

C.P.: — 50.000.000;

C.S.: — 50.000.000.

**Tab. 2. 56.** (ex Tab. 2. 28) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-*

visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.16. — Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per le spese residuali — Scuola superiore della Pubblica amministrazione:

C.P.: — 4.000.000;

C.S.: — 4.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

14.1.1.0. — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: + 4.000.000;

C.S.: + 4.000.000.

**Tab. 2. 57.** (ex Tab. 2. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

19.1.1.0 — Avvocatura generale dello Stato — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

21.1.2.2. — Famiglia e solidarietà sociale — Protezione e assistenza sociale:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 2. 58.** (ex Tab. 2. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-*

*visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

19.1.1.0 — Avvocatura generale dello Stato — Funzionamento:

C.P.: — 1.050.000;

C.S.: — 1.050.000.

**Tab. 2. 59.** (ex Tab. 2. 59) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

21.1.2.1. — Famiglia e solidarietà sociale — Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

23.1.1.0 — Roma capitale — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 2. 61.** (ex Tab. 2. 26) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, nella tabella 2, apportare le seguenti variazioni:*

21.1.2.1. — Famiglia e solidarietà sociale — Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

C.P.: + 1.060.000;

C.S.: + 1.060.000.

23.1.1.0 — Roma capitale — Funzionamento:

C.P.: — 1.060.000;

C.S.: — 1.060.000.

**Tab. 2. 60.** (ex Tab. 2. 25) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

22.1.1.0 — Servizi tecnici nazionali — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

22.2.1.1. — Servizi tecnici nazionali — Potenziamento servizi e strutture:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 2. 62.** (ex 7329/VIII/Tab. 2/1 e Tab. 2. 17) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

22.1.1.0 — Servizi tecnici nazionali — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

22.2.1.1. — Servizi tecnici nazionali — Potenziamento servizi e strutture:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 2. 63.** (ex 7329/VIII/Tab. 2/2 e Tab. 2. 16) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

22.2.1.1 — Servizi tecnici nazionali — Potenziamento servizi e strutture:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

**Tab. 2. 65.** (ex Tab. 2. 63) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, nella tabella 2, apportare le seguenti variazioni:*

22.2.1.1. — Servizi tecnici nazionali — Potenziamento servizi e strutture:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

23.1.1.0 — Roma capitale — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 2. 66.** (ex 7329/VIII/Tab. 2/3 e Tab. 2. 20) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

23.1.1.0 — Roma capitale — Funzionamento:

C.P.: — 1.250.000;

C.S.: — 1.250.000.

**Tab. 2. 67.** (ex Tab. 2. 62) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro

riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riasunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

**2. 1. Governo.**

**(A.C. 7329 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA  
N. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Stato di previsione del Ministero  
delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, è stabilito in 420.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento)

di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel Capo II del Titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.

6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unità previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità « Politiche fiscali » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.

**TABELLA N. 3**

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 Dipartimento politiche fiscali		
	2.1. Spese correnti		
	2.1.2.8 Capitalizzazione imprese .....	— (500.000.000)	— (500.000.000)
	2.1.3.3 Fondi da ripartire per oneri di personale .....	<b>55.154.173</b>	<b>55.154.173</b> (53.154.173)

## TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE  
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
<i>ENTRATA</i>			
1	Monopoli		
1.4.2	Lotterie nazionali .....	<b>4.462.000.000</b> <i>(1.460.000.000)</i>	<b>4.462.000.000</b> <i>(1.460.000.000)</i>
1.4.3	Lotto .....	<b>13.872.000.000</b> <i>(14.000.000.000)</i>	<b>13.872.000.000</b> <i>(14.000.000.000)</i>
<b>1.4.4</b>	<b>Altri giochi (Nuova istituzione) .....</b>	<b>803.000.000</b>	<b>803.000.000</b>
<i>SPESA</i>			
1	Monopoli		
1.4.2	Lotterie nazionali .....	<b>4.462.000.000</b> <i>(1.460.000.000)</i>	<b>4.462.000.000</b> <i>(1.460.000.000)</i>
1.4.3	Lotto .....	<b>13.872.000.000</b> <i>(14.000.000.000)</i>	<b>13.872.000.000</b> <i>(14.000.000.000)</i>
<b>1.4.4</b>	<b>Altri giochi (Nuova istituzione) .....</b>	<b>803.000.000</b>	<b>803.000.000</b>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 3.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Segretariato generale — Funzionamento:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.5 — Navigazione marittima ed interna — Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 3. 1.** (ex Tab. 3. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.1. — Guardia di Finanza — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 40.000.000;

C.S.: — 40.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica*

*istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10. 1.2. 1. — Scuola materna — Scuole non statali:

C.P.: + 40.000.000;

C.S.: + 40.000.000.

**Tab. 3. 2.** (ex Tab. 3. 7) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 4)**

## ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Fondo di riserva » dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati

nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001.

**TABELLA N. 4**

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Affari civili e libere professioni		
4.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
4.2.1	Investimenti		
4.2.1.3	Informatica di servizio .....	<b>165.000.000</b> <i>(115.000.000)</i>	<b>165.000.000</b> <i>(115.000.000)</i>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 4.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Gabinetto e altri uffici:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000

3.1.1.0 — Affari penali, grazie e casellario — Funzionamento:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 4. 1.** (ex Tab. 4. 8) Tarditi, Saponara.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Gabinetto e altri uffici:

C.P.: — 15.000.000.

C.S.: — 15.000.000.

3.1.1.0 — Affari penali, grazie e casellario — Funzionamento:

C.P.: + 15.000.000.

C.S.: + 15.000.000.

**Tab. 4. 2.** (ex Tab. 4. 6) Tarditi, Saponara.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Affari penali, grazie e casellario — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.9 — Edilizia statale e servizi speciali — Calamità naturali e danni bellici:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 4. 3.** (ex Tab. 4. 18) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Affari civili e libere professioni — Spese di giustizia:

C.P.: — 32.000.000;

C.S.: — 32.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.9 — Edilizia statale e servizi speciali — Calamità naturali e danni bellici:

C.P.: + 32.000.000;

C.S.: + 32.000.000.

**Tab. 4. 4.** (ex Tab. 4. 19) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 5)****ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA  
N. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TE-  
STO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

*(Stato di previsione del Ministero  
degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo

sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.1 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

## TABELLA N. 5

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
11	Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie		
11.1	<i>Spese correnti</i>		
11.1.1.0	Funzionamento .....	<b>15.099.000</b> (12.099.900)	<b>15.445.745</b> (12.445.745)
11.1.2.2	Collettività italiana all'estero .....	<b>34.250.000</b> (25.250.000)	<b>34.250.000</b> (25.250.000)
8	Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra		
8.1	<i>Spese correnti</i>		
8.1.1	Funzionamento		
8.1.1.1	Uffici centrali .....	<b>47.304.441</b> (49.304.441)	<b>47.304.441</b> (49.304.441)
18	Direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana		
18.1	<i>Spese correnti</i>		
18.1.2	Interventi		
18.1.2.3	Solidarietà internazionale .....	<b>2.600.000</b> (600.000)	<b>2.600.000</b> (600.000)

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale— Funzionamento:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

9.1.2.2 — Direzione generale cooperazione allo sviluppo — Paesi in via di sviluppo:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 5. 1.** (ex 7329/III/Tab. 5/1) Paolo Colombo, Calzavara, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale— Funzionamento:

C.P.: — 2.100.000;

C.S.: — 2.100.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.3 — Difesa del suolo — Calamità naturali e danni bellici:

C.P.: + 2.100.000;

C.S.: + 2.100.000.

**Tab. 5. 2.** (ex Tab. 5. 7) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

9.1.2.2 — Direzione generale cooperazione allo sviluppo — Paesi in via di sviluppo:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 5. 3.** (ex 7329/III/Tab. 5/2) Paolo Colombo, Calzavara, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.2.2 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Interventi integrativi disabili:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 5. 4.** (ex Tab. 5. 5) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità pre-*

*visionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 — Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

9.1.2.2 — Direzione generale cooperazione allo sviluppo — Paesi in via di sviluppo:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

**Tab. 5. 5.** (ex 7329/III/Tab. 5/3) Paolo Colombo, Calzavara, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella n.5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 — Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: + 45.000.000;

C.S.: + 45.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati:

C.P.: — 45.000.000;

C.S.: — 45.000.000.

**Tab. 5. 8.** (ex Tab. 5. 8) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previ-*

*sionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 — Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e del personale — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 5. 5. bis.** (ex Tab. 5. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 — Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: + 1.500.000;

C.S.: + 1.500.000.

*Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.500.000;

C.S.: — 1.500.000.

**Tab. 5. 7.** (ex Tab. 5. 4) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previ-*

sionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 — Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale — Promozione e relazioni culturali:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 5. 6.** (ex Tab. 5. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

14.1.1.0 — Istituto diplomatico — Funzionamento:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

9.1.2.2 — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo — Paesi in via di sviluppo:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 5. 9.** (ex 7329/III/Tab. 5/4) Paolo Colombo, Calzavara, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

17.1.2.3 — Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Solidarietà internazionale:

C.P.: — 100.000;

C.S.: — 100.000.

9.1.2.2 — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo — Paesi in via di sviluppo:

C.P.: + 100.000;

C.S.: + 100.000.

**Tab. 5. 10.** (ex 7329/III/Tab. 5/5) Paolo Colombo, Calzavara, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 7329 — sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 6.**

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo contratto per il comparto scuola » di pertinenza del centro di responsabilità « Personale e affari generali ed amministrativi » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unità previsionale di base « Finanziamento enti locali » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unità previsionali di base « Strutture scolastiche » di pertinenza dei centri di responsabilità: « Istruzione elementare »,

« Istruzione classica, scientifica e magistrale » e « Istruzione tecnica » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra l'unità previsionale di base « Igiene e sicurezza sul lavoro » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle istituzioni scolastiche.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:*

8.1.2.1 – Istruzione media non statale – Scuole non statali:

C.P.: + 30.000.000;

C.S.: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, alla unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:*

26.1.1.2 – Armamenti terrestri – Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: – 30.000.000;

C.S.: – 30.000.000.

**Tab. 6. 1.** (ex Tab. 6. 1) Borrometri.

*Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.0. – Organizzazione, bilancio e personale – Funzionamento:

C.P.: – 10.000.000;

C.S.: – 10.000.000.

**Tab. 6. 2.** (ex Tab. 6. 2) Giancarlo Giorggetti, Galli, Faustinelli.

#### (A.C. 7329 – sezione 7)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'in-

terno, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2001, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su pro-

posta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

C.P.: – 1.000.000;

C.S.: – 1.000.000.

7.1.3.3. – Pubblica sicurezza – Altri trattamenti:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

**Tab. 7. 1.** (ex 7329/I/Tab. 7. 1) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro – Funzionamento:

C.P.: – 1.000.000;

C.S.: – 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Prevenzione sanitaria — Programma anti AIDS:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

**Tab. 7. 2.** (ex Tab. 7. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale e affari del personale — Funzionamento:

C.P.: — 25.000.000;

C.S.: — 25.000.000.

3.1.2.2. — Amministrazione civile — Finanziamento enti locali:

C.P.: + 25.000.000;

C.S.: + 25.000.000.

**Tab. 7. 3.** (ex 7329/I/Tab. 7. 2) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale e affari del personale — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2 — Prevenzione sanitaria — Distribuzione e distruzione dei vaccini:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 7. 9.** (ex Tab. 7. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.4.2 — Amministrazione generale e affari del personale — Fitti figurativi:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

3.1.2.2. — Amministrazione civile — Finanziamento enti locali:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 7. 4.** (ex 7329/I/Tab. 7. 3) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.4 — Amministrazione generale e affari del personale — Contributi ad enti ed altri organismi:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

3.1.2.2. — Amministrazione civile — Finanziamento enti locali:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 7. 5.** (ex 7329/I/Tab. 7. 4) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti, Gnutti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.1.2 — Amministrazione civile — Finanziamento enti locali:

C.P.: + 25.000.000;

C.S.: + 25.000.000.

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati:

C.P.: — 25.000.000;

C.S.: — 25.000.000.

**Tab. 7. 11.** (ex 7329/I/Tab. 7. 8) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.1.2 — Amministrazione civile — Finanziamento enti locali:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

7.1.2.1. — Pubblica sicurezza — Collaboratori di giustizia:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 7. 10.** (ex 7329/I/Tab. 7. 13) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.1.5 — Immigrati e profughi:

C.P.: — 600.000;

C.S.: — 600.000.

4.1.2.1 — Protezione civile — Interventi diversi:

C.P.: + 600.000;

C.S.: + 600.000.

**Tab. 7. 6.** (ex 7329/I/Tab. 7. 5) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Protezione civile — Interventi diversi:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

5.1.2.2 — Servizi civili — Protezione e assistenza sociale:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 7. 7.** (ex 7329/I/Tab. 7. 6) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.2 — Servizi civili — Protezione e assistenza sociale:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

7.1.3.3 — Pubblica sicurezza — Altri trattamenti:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

**Tab. 7. 8.** (ex 7329/I/Tab. 7. 7) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

7.1.1.2.— Pubblica sicurezza — Formazione e addestramento:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 7. 12.** (ex 7329/I/Tab. 7. 10) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

7.1.1.3.— Pubblica sicurezza — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 7. 13.** (ex 7329/I/Tab. 7. 11) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.5 — Servizi civili — Immigrati, profughi e rifugiati:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

7.1.1.1. — Pubblica sicurezza — Spese generali e di funzionamento:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 7. 14.** (ex 7329/I/Tab. 7. 9) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.0. — Affari dei culti — Funzionamento:

C.P.: — 400.000;

C.S.: — 400.000.

7.1.1.1. — Pubblica sicurezza — Spese generali e di funzionamento:

C.P.: + 400.000;

C.S.: + 400.000.

**Tab. 7. 15.** (ex 7329/I/Tab. 7. 12) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.1 — Pubblica sicurezza — Spese generali e di funzionamento:

C.P.: — 5.100.000;

C.S.: — 5.100.000.

*Conseguentemente alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2 — Prevenzione sanitaria — Distribuzione e distruzione dei vaccini:

C.P.: + 5.100.000;

C.S.: + 5.100.000.

**Tab. 7. 17.** (ex Tab. 7. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.1. — Pubblica sicurezza — Spese generali e di funzionamento:

C.P.: + 15.000.000;

C.S.: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali, amministrazione e personale — Funzionamento:

C.P.: — 15.000.000;

C.S.: — 15.000.000.

**Tab. 7. 18.** (ex Tab. 7. 4) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Marras, Giannattasio, Lavagnini, Tarditi.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.1. — Pubblica sicurezza — Spese generali e di funzionamento:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

7.1.2.1. — Pubblica sicurezza — Collaboratori di giustizia:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 7. 16.** (ex 7329/I/Tab. 7. 15) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.2.1. — Pubblica sicurezza — Collaboratori di giustizia:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

7.1.3.3 — Pubblica sicurezza — Altri trattamenti:

C.P.: + 3.000.000;

C.S.: + 3.000.000.

**Tab. 7. 19.** (ex 7329/I/Tab. 7. 16) Stucchi, Fontan, Fontanini, Dussin, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 7329 — sezione 8)**

**ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N. 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

**TABELLA N. 8**

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Difesa del suolo		
4.2	<i>Spese in conto capitale</i>		
4.2.1	Investimenti		
<b>4.2.1.9</b>	<b>Opere varie (Nuova istituzione) .....</b>	<b>57.917.297</b>	<b>57.917.297</b>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 8.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 8. 2.** (ex Tab. 8. 6) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

4.1.2.2 — Difesa del suolo — Manutenzione opere idrauliche:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

**Tab. 8. 1.** (ex 7329/VIII/Tab. 8/1) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — funzionamento:

C.P.: — 800.000;

C.S.: — 800.000.

**Tab. 8. 3.** (ex Tab. 8. 5) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e del personale — funzionamento:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

6.2.1.9 — Edilizia statale e servizi speciali — Calamità naturali e danni bellici:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 8. 4.** (ex 7329/VIII/Tab. 8/4) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e del personale — Funzionamento:

C.P.: — 12.000.000;

C.S.: — 12.000.000.

4.1.2.2 — Difesa del suolo — Manutenzione opere idrauliche:

C.P.: + 12.000.000;

C.S.: + 12.000.000.

**Tab. 8. 5.** (ex 7329/VIII/Tab. 8/5) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e del personale — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

**Tab. 8. 6.** (ex Tab. 8. 7) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1. — Difesa del suolo — Manutenzione opere idrauliche:

C.P.: + 15.000.000;

C.S.: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

22.1.1.0 — Bilancio e affari finanziari — Funzionamento:

C.P.: — 15.000.000;

C.S.: — 15.000.000.

**Tab. 8. 7.** (ex Tab. 8. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.2. — Difesa del suolo — Manutenzione opere idrauliche:

C.P.: + 30.000.000;

C.S.: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

12.1.1.1 — Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 30.000.000;

C.S.: — 30.000.000.

**Tab. 8. 8.** (ex Tab. 8. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.2. — Difesa del suolo — Manutenzione opere idrauliche:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.0 — Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 8. 9.** (ex Tab. 8. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.1 Difesa del suolo — Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

31.1.1.3: Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area industriale — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 8. 10.** (ex Tab. 8. 9) Basso.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.5 — Difesa del suolo — Opere idrauliche e sistemazione del suolo:

C.P.: + 2.100.000;

C.S.: + 2.100.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

11.1.1.1 — Armamenti aeronautici — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 2.100.000;

C.S.: — 2.100.000.

**Tab. 8. 11.** (ex Tab. 8. 4) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.0 — Edilizia statale e servizi speciali — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 8. 12.** (ex Tab. 8. 8) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.0 — Edilizia statale e servizi speciali — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca e acquacoltura — Pesca:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

**Tab. 8. 13.** (ex Tab. 8. 10) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 9)**

**ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N. 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti mi-

litari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

## TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Trasporti terrestri			
2.1	Spese correnti			
2.1.1.0	Funzionamento .....	<b>36.809.633</b> (24.144.633)	<b>347.630.414</b> (314.130.414)	<b>350.158.643</b> (315.658.643)
<b>2.1.1.11</b>	<b>Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli schedari inerenti ai servizi della Motorizzazione civile (Nuova istituzione) .....</b>	—	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
2.2	Spese in conto capitale			
2.2.1	Investimenti			
2.2.1.1	Edilizia di servizio .....	<b>45.263.245</b> (43.866.245)	<b>42.000.000</b> (38.000.000)	<b>43.000.000</b> (39.000.000)
8	Sistemi informativi e statistica			
8.1	Spese correnti			
8.1.1.0	Funzionamento .....	<b>160.327</b> (12.825.327)	<b>11.520.331</b> (46.020.331)	<b>11.540.331</b> (47.040.331)

Segue: **TABELLA N. 9**

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
	8.2 <i>Spese in conto capitale</i>			
	8.2.1. Investimenti			
	8.2.1.2 Informatica di servizio .....	<b>278.487.906</b> (279.884.906)	<b>4.400.000</b> (8.400.000)	<b>48.000.000</b> (52.000.000)

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 9.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n.19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.2 — Programmazione, coordinamento e affari economici — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

**Tab. 9. 1.** (ex Tab. 9. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.1 — Trasporti terrestri — Edilizia di servizio:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.2.1.2 — Sistemi informativi e statistica — Informatica di servizio:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

**Tab. 9. 2.** Governo.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.0 — Istituto superiore comunicazione e tecnologie dell'informazione — Funzionamento:

C.P.: — 3.100.000;

C.S.: — 3.100.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca e acquacoltura — Pesca:

C.P.: + 3.100.000;

C.S.: + 3.100.000.

**Tab. 9. 3.** (ex Tab. 9. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 10.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Affari generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

4.1.2.5 — Concessioni e autorizzazioni — Radiodiffusione televisiva locale:

C.P.: + 10.000.000;

C.S.: + 10.000.000.

**Tab. 10. 1.** (Tab. 10. 5) Caparini, Bosco, Chincarini.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.5 — Concessioni e autorizzazioni — Radiodiffusione televisiva locale:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

7.1.1.0 — Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 10. 2.** (ex 7329/IX/Tab. 10/2. e Tab. 10. 4) Caparini, Bosco, Chincarini.

## (A.C. 7329 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

a) Esercito n. 27.000;

b) Marina n. 11.570;

c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

a) Esercito n. 25;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 200.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;

b) Marina n. 130;

c) Aeronautica n. 140.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma

volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.407 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.160 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unità, come per l'anno precedente.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito n. 24.742;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) — specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO — e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello

stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 11.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche*

*agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca e acquacoltura — Pesca:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

**Tab. 11. 1.** (ex Tab. 11. 6) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 11, Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.1.4 — Armamenti navali — Ammodernamento e rinnovamento:

C.P.: — 84.830.000;

C.S.: — 84.830.000.

10.2.1.2 — Armamenti navali — Attrezzature e impianti:

C.P.: + 65.000.000;

C.S.: + 65.000.000.

11.1.1.2 — Armamenti aeronautici — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: — 7.000.000;

C.S.: — 7.000.000.

11.2.1.2 — Armamenti aeronautici — Attrezzature e impianti:

C.P.: + 19.830.000;

C.S.: + 19.830.000.

12.1.1.1 — Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 10.000.000;

C.S.: — 10.000.000.

12.1.1.2 — Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: — 14.627.000;

C.S.: — 14.627.000.

15.2.1.4 — Lavori e demanio — Ammodernamento e rinnovamento:

C.P.: + 2.500.000;

C.S.: + 2.500.000.

26.1.1.2 — Armamenti terrestri — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: — 20.200.000;

C.S.: — 20.200.000.

26.1.1.3 — Armamenti terrestri — Ammodernamento e rinnovamento:

C.P.: — 175.374.000;

C.S.: — 175.374.000.

26.2.1.2 — Armamenti terrestri — Attrezzature e impianti:

C.P.: + 175.374.000;

C.S.: + 175.374.000.

27.1.1.7 — Commissariato e servizi generali — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: — 41.094.000;

C.S.: — 41.094.000.

28.1.1.2 — Esercito italiano — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: + 87.921.000;

C.S.: + 87.921.000.

29.1.1.2 — Marina militare — Mezzi operativi e strumentali:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

29.1.1.3 — Marina militare — Ammodernamento e rinnovamento:

C.P.: — 2.500.000;

C.S.: — 2.500.000.

**Tab. 11. 2.** (ex Tab. 11. 2) Governo.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale*

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 — Bilancio e affari finanziari — Funzionamento:

C.P.: — 15.000.000;

C.S.: — 15.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca e acquacoltura — Pesca:

C.P.: + 15.000.000;

C.S.: + 15.000.000:

**Tab. 11. 3.** (ex Tab. 11. 8) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

22.1.1.0 — Bilancio e affari finanziari — Funzionamento:

C.P.: — 13.000.000;

C.S.: — 13.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.2 — Risorse forestali, montane e idriche — Economia montana e forestale:

C.P.: + 13.000.000;

C.S.: + 13.000.000.

**Tab. 11. 4.** (ex Tab. 11. 7) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale*

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.5 — Arma dei Carabinieri — Ammodernamento e rinnovamento:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 15, stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 11. 5.** (ex Tab. 11. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

24.1.1.1 — Personale militare — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 31.000.000;

C.S.: — 31.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.2 — Beni archeologici, architettonici, artistici e storici — Patrimonio culturale non statale:

C.P.: + 31.000.000;

C.S.: + 31.000.000.

**Tab. 11. 6.** (ex Tab. 11. 5) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale*

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

24.1.1.3. — Personale militare — Leva, formazione e addestramento:

C.P.: + 5.000.000;

C.S.: + 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali, amministrativi e del personale — Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 11. 7.** (ex Tab. 11. 4) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 12.**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle

regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito della unità previsionale di base « Interventi diversi », capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi generali e personale » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 12.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 12. 8.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/17) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1 — Servizi generali e personali — Spese correnti:

C.P.: — 3.700.000;

C.S.: — 3.700.000.

**Tab. 12. 9.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/16) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Servizi generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 1.200.000;

C.S.: — 1.200.000.

**Tab. 12. 10.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/15) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3 — Politiche agricole e agroindustriali nazionali:

C.P.: — 34.500.000;

C.S.: — 34.500.000.

**Tab. 12. 11.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/11) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1 — Politiche agricole e agroindustriali nazionali — Spese correnti:

C.P.: — 27.500.000;

C.S.: — 27.500.000.

**Tab. 12. 12.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/13) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Politiche agricole e agroindustriali nazionali — Funzionamento:

C.P.: — 500.000;

C.S.: — 500.000.

**Tab. 12. 13.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/14) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2 — Politiche agricole e agroindustriali nazionali — Interventi:

C.P.: — 26.500.000;

C.S.: — 26.500.000.

**Tab. 12. 14.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/10) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Politiche agricole e agroindustriali nazionali — Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo:

C.P.: — 7.500.000;

C.S.: — 7.500.000.

**Tab. 12. 15.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/12) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sonoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.1.0 — Politiche comunitarie e internazionali — Funzionamento:

C.P.: — 300.000;

C.S.: — 300.000.

**Tab. 12. 16.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/9) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

5.1 — Pesca ed acquacoltura — Spese correnti:

C.P.: — 500.000;

C.S.: — 500.000.

**Tab. 12. 17.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/8) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità revisionali sotto elencate, apportate le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca ed acquacoltura — Pesca:

C.P.: — 400.000;

C.S.: — 400.000.

**Tab. 12. 18.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/7) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.2.1 — Pesca e acquacoltura — Pesca:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 12. 1.** (ex Tab. 12. 8) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6 — Risorse forestali, montane e idriche:

C.P.: — 49.500.000;

C.S.: — 49.500.000.

**Tab. 12. 19.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/6) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1 — Risorse forestali, montane e idriche — Spese correnti:

C.P.: — 36.900.000;

C.S.: — 36.900.000.

**Tab. 12. 20.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/5) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1 — Risorse forestali, montane e idriche — Funzionamento:

C.P.: — 32.700.000;

C.S.: — 32.700.000.

**Tab. 12. 21.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/4) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Risorse forestali, montane e idriche — Spese generali di funzionamento:

C.P.: — 28.500.000;

C.S.: — 28.500.000.

**Tab. 12. 22.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/3) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.2.1 — Risorse forestali, montane e idriche — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 1.500.000;

C.S.: + 1.500.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0. — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.500.000;

C.S.: — 1.500.000.

**Tab. 12. 3.** (ex Tab. 12. 6) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.2.1 — Risorse forestali, montane e idriche — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 1.200.000;

C.S.: + 1.200.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 1.200.000;

C.S.: — 1.200.000.

**Tab. 12. 2.** (ex Tab. 12. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.2.2. — Risorse forestali, montane e idriche — Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 20.000.000;

C.S.: — 20.000.000.

**Tab. 12. 4.** (ex Tab. 12. 5) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.2 — Risorse forestali, montane e idriche — Economia montana e forestale:

C.P.: + 1.350.000;

C.S.: + 1.350.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e personale — Funzionamento:

C.P.: — 1.350.000;

C.S.: — 1.350.000.

**Tab. 12. 6.** (ex Tab. 12. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.2 — Risorse forestali, montane e idriche — Economia montana e forestale:

C.P.: + 1.220.000;

C.S.: + 1.220.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro- Funzionamento:

C.P.: — 1.220.000;

C.S.: — 1.220.000.

**Tab. 12. 5.** (ex Tab. 12. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.4 — Risorse forestali, montane e idriche — Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

C.P.: + 1.050.000;

C.S.: + 1.050.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.0. — Cooperazione — Funzionamento:

C.P.: — 1.050.000;

C.S.: — 1.050.000.

**Tab. 12. 7.** (ex Tab. 12. 7) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

7 — Ispettorato centrale repressione frodi:

C.P.: — 10.500.000;

C.S.: — 10.500.000.

**Tab. 12. 23.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/2) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

7.1 — Ispettorato centrale repressione frodi — Spese correnti:

C.P.: — 10.200.000;

C.S.: — 10.200.000.

**Tab. 12. 24.** (ex 7329/XIII/Tab. 12/1) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

**(A.C. 7329 – sezione 13)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 13.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per l'innovazione tecnologica » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Coordinamento degli incentivi alle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 13.**

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.2.1.4 – Sviluppo produttivo e competitività – Ricerca scientifica:

C.P.: + 1.100.000;

C.S.: + 1.100.000.

*Conseguentemente, alla tabella 15, stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.100.000;

C.S.: — 1.100.000.

**Tab. 13. 1.** (ex Tab. 13. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.16. — Coordinamento degli incentivi alle imprese — Fondo incentivi alle imprese:

C.P.: + 2.000.000;

C.S.: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0. — Assistenza sanitaria di competenza statale — Funzionamento:

C.P.: — 2.000.000;

C.S.: — 2.000.000.

**Tab. 13. 3.** (ex Tab. 13. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.1.16 — Coordinamento degli incentivi alle imprese — Fondo incentivi alle imprese:

C.P.: + 1.300.000;

C.S.: + 1.300.000.

*Conseguentemente, alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Funzionamento:

C.P.: — 1.300.000;

C.S.: — 1.300.000.

**Tab. 13. 2.** (ex Tab. 13. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento .....	<b>14.616.508</b> (14.666.508)	<b>14.619.508</b> (14.669.508)
2	Affari generali e personale		
2.1	<i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento .....	<b>758.852.635</b> (758.052.635)	<b>760.145.735</b> (759.345.735)
4	Previdenza e assistenza sociale		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.1.0	Funzionamento .....	<b>12.850.386</b> (13.000.386)	<b>13.453.786</b> (13.603.786)

Segue: **TABELLA N. 14**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5	Cooperazione		
5.1	<i>Spese correnti</i>		
5.1.1.0	Funzionamento .....	<b>10.330.691</b> <i>(10.480.691)</i>	<b>14.292.691</b> <i>(14.442.691)</i>
6	Osservatorio del mercato del lavoro		
6.1	<i>Spese correnti</i>		
6.1.1.0	Funzionamento .....	<b>12.770.584</b> <i>(12.920.584)</i>	<b>12.784.184</b> <i>(12.934.184)</i>
7	Impiego		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.1.0	Funzionamento .....	<b>13.814.301</b> <i>(13.964.301)</i>	<b>18.840.301</b> <i>(18.990.301)</i>
8	Orientamento e formazione professionale		
8.1	<i>Spese correnti</i>		
8.1.1.0	Funzionamento .....	<b>8.895.557</b> <i>(9.045.557)</i>	<b>8.911.557</b> <i>(9.061.557)</i>
8.2	Spese in conto capitale		
8.2.1.2	Formazione professionale .....	<b>26.000.000</b> <i>(226.000.000)</i>	<b>26.000.000</b> <i>(226.000.000)</i>

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

**(A.C. 7329 — sezione 15)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 15.**

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

**(A.C. 7329 — sezione 16)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione sanitaria » dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno

finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (Interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Organizzazione, bilancio e personale » dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 16.

*Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

7.1.1.0 - Organizzazione bilancio e personale - Funzionamento:

C.P.: - 3.300.000;

C.S.: - 3.300.000.

*Conseguentemente alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 - Conservazione della natura - Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 3.300.000;

C.S.: + 3.300.000.

**Tab. 16. 1.** (ex Tab. 16. 1) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

9.1.2.2 - Vigilanza sugli enti - Croce rossa italiana:

C.P.: - 20.000.000;

C.S.: - 20.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.2.1.1 - Beni archivistici - Ricerca scientifica:

C.P.: + 20.000.000;

C.S.: + 20.000.000.

**Tab. 16. 2.** (ex Tab. 16. 2) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

11.1.1.0 - Studi e documentazione - Funzionamento:

C.P.: - 1.650.000;

C.S.: - 1.650.000.

*Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.2.1.5 - Beni archivistici - Archivi non statali:

C.P.: + 1.650.000;

C.S.: + 1.650.000.

**Tab. 16. 3.** (ex Tab. 16. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 - sezione 17)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 17.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 17.

*Alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.2.1.3 — Beni archeologici, architettonici, artistici e storici — Patrimonio culturale statale:

C.P.: — 7.000.000;

C.S.: — 7.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.1.5 — Programmazione, coordinamento e affari economici — Ricerca scientifica:

C.P.: + 7.000.000;

C.S.: + 7.000.000.

**Tab. 17. 1.** (ex Tab. 17. 1) Giordano, Nappi, Jervolino Russo.

**(A.C. 7329 — sezione 18)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 18.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

## TABELLA N. 18

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 Affari generali e del personale		
	2.1 Spese correnti		
	2.1.2.1 Nucleo operativo ecologico .....	<b>3.900.000</b> (3.400.000)	<b>3.900.000</b> (3.400.000)

AVVERTENZA: Si riportano esclusivamente le voci modificate o introdotte dalla Commissione. Le parti modificate o introdotte dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo del Governo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 18.

*Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro- Funzionamento:

C.P.: — 3.000.000;

C.S.: — 3.000.000.

**Tab. 18. 1.** (ex 7329/VIII/Tab.18/1. e Tab. 18. 1) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Affari generali e del personale - Funzionamento:

C.P.: — 5.000.000;

C.S.: — 5.000.000.

**Tab. 18. 2.** (ex 7329/VIII/Tab.18/2. e Tab. 18. 2) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.1 — Conservazione della natura — Parchi nazionali e aree protette:

C.P.: + 1.000.000;

C.S.: + 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al-*

*l'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Affari generali e sistema informativo — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 18. 3.** (ex Tab. 18. 3) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.2.1 — Difesa del mare — Difesa del mare:

C.P.: + 1.000.000;

C.S. + 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 19, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 — Affari generali e sistema informativo — Funzionamento:

C.P.: — 1.000.000;

C.S.: — 1.000.000.

**Tab. 18. 4.** (ex Tab. 18. 4) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(A.C. 7329 — sezione 19)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 2.2.1.6 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**(A.C. 7329 – sezione 20)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 20.

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in lire 1.149.917.445.322.000 in termini di com-

petenza ed in lire 1.167.600.760.111.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

**(A.C. 7329 – sezione 21)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 21.

*(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

**(A.C. 7329 – sezione 22)**

**ARTICOLO 22 ED ALLEGATO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto

dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabi-

lità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del

personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « Funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica è autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

20. Per l'anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ALLEGATO 1

**ELENCO DELLE UNITÀ PREVISIONALI VARIATE  
O DI NUOVA ISTITUZIONE**

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Spese in conto capitale

INVESTIMENTI

**Formazione professionale  
(Nuova istituzione)**

MINISTERO DELLE FINANZE  
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

1 MONOPOLI

Gestioni speciali e autonome

**Altri giochi  
(Nuova istituzione)**

SPESA

1 MONOPOLI

Gestioni speciali e autonome

**Altri giochi  
(Nuova istituzione)**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

4 DIFESA DEL SUOLO

Spese in conto capitale

INVESTIMENTI

**Opere varie  
(Nuova istituzione)**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

2 TRASPORTI TERRESTRI

Spese correnti

FUNZIONAMENTO

**Investimenti per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli schedari inerenti ai servizi della motorizzazione civile  
(Nuova istituzione)**

**(A.C. 7329 — sezione 23)**

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

*(Bilancio pluriennale).*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)**

**(A.C. 7328-bis — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO**

**ART. 1.**

*(Risultati differenziali).*

1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.319 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in

lire 74.000 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.379 miliardi per l'anno 2002 e lire 5.979 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 340.000 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, esse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si

renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

##### ART. 1.

*(Risultati differenziali).*

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* riscontrate nel 2001 con le seguenti: che si dovranno realizzare nella misura di 100.000 miliardi entro il dicembre 2001.

**1. 9.** (ex 1. 9) Malavenda.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 con le seguenti: dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004.

**1. 2.** (ex 1. 3.) Teresio Delfino.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* riduzione della pressione fiscale aggiungere le seguenti: attraverso l'abbassamento delle aliquote fiscali.

**1. 3.** (ex 1. 4.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* riduzione della pressione fiscale aggiungere le seguenti: sulla famiglia.

**1. 4.** (ex 1. 6.) Teresio Delfino.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:* salvo che si renda fino alla fine del comma.

**1. 5.** (ex 1. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* salvo che si renda fino alla fine del periodo con le seguenti: sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

**1. 1.** (ex 1. 10.) Malavenda.

#### (A.C. 7328-bis – sezione 2)

### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

##### ART. 2.

*(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: « fino a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti:

« fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, »; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« a) fino a lire 20.000.000 ..... 18 per cento; »;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ..... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; »;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: « 33,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento » a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: « 39,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: « 45,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: « il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « il suddetto importo è aumentato:

1) di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

2) di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 a decorrere dal 1° giugno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000;

3) di lire 100.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa al secondo figlio e il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 »;

d) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

*i)* lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

*l)* lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

*m)* lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

*n)* lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

*o)* lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

*p)* lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

*q)* lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

*r)* lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

*s)* lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

*t)* lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

*u)* lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

*v)* lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

*z)* lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

*aa)* lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 »;

2) nel comma 2, dopo le parole: « redditi di pensione » sono aggiunte le seguenti: « , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 »;

3) nel comma 3, le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

*b)* lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

*c)* lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

*d)* lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

*e)* lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

*f)* lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

*g)* lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 »;

e) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « lire 640.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 960.000 »;

2) alla lettera b), le parole: « lire 320.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 480.000 »;

f) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: « nella misura del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 75 per cento ».

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « alla eliminazione delle barriere architettoniche, » sono inserite le seguenti: « aventi ad oggetto ascensori e montacar-

chi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, » e dopo le parole: « sulle parti strutturali » sono aggiunte le seguenti: « , e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici »;

b) al comma 6, le parole: « nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 ».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « nel periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è abrogato.

7. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 2), ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), numeri 1) e 3), e f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le

disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

8. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATA

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL  
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

ART. 2

*(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)*

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 6 e 3**

**2. 4.** (ex 2. 43.) Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il titolare della pensione ovvero dell'assegno medesimi non sia proprietario di beni immobili ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 6 e 3**

**2. 2.** (ex 2. 44.) Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Coefficienti familiari). -  
1. Nel caso di soggetti coniugati e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno è costituita dalla somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscalmente a carico la somma di cui al precedente periodo è divisa per i seguenti valori:

*a)* due coniugi con un figlio: 2,5;

*b)* due coniugi con due figli: 3;

*c)* due coniugi con tre figli: 3,5;

*d)* due coniugi con quattro o più figli: 4.

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti coefficienti:

- a) un figlio: 1,5;
- b) due figli: 2;
- c) tre figli: 2,5;
- d) quattro o più figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora entrambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della riduzione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia**

**2. 1.** (ex 2. 030.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« *a-bis*) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali; »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**2. 3.** (ex 2. 118.) Lembo, Fino, Armani.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese per le prestazioni mediche odontoiatriche, comprese le pro-

tesi, non erogate dal Servizio sanitario nazionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU**

**2. 110.** (ex 2. 87.) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 12.** (ex 2. 20.) Becchetti, Santori.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

**2. 14** (ex 2. 94.) Alessandro Rubino, Possa.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6**

**2. 13.** (ex 2. 203.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**2. 15.** (ex 2. 6.) Savarese.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi**

**2. 96.** (ex 2. 99.) Scalia, Cento.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)*, è aggiunta la seguente:

*l-ter)* le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative

sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU**

**2. 109.** (ex 2. 68.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)*, è aggiunta la seguente:

*l-ter)* le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 12 e 6**

**2. 16.** (ex 2. 35.) Frosio Roncalli, Santandrea.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)*, è aggiunta la seguente:

*l-ter)* l'imposta pagata pari all'intero importo relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI), limitatamente ai proprietari di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, da essi stessi abitata.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista**

**2. 130.** (ex 2. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)*, è aggiunta la seguente:

*l-ter)* le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute de-

vono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 150.000;

2003: — 100.000.

**2. 156.** (ex 2. 153.) Monaco, Rogna Massasso di Costigliole.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera *n)*, è aggiunta la seguente:

« *n-bis)* le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

**2. 164.** (ex 2. 149.) Prestigiacomo.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare, necessarie

nei casi di malattia grave e permanente, di invalidità grave e permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'importo di lire 15 milioni annui. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista**

**2. 126.** (ex 2. 7.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* all'articolo 10, il comma 3-*bis* è abrogato.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis.* Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non è considerato reddito fondiario il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 5.** (ex 2. 117.) Lembo, Fino, Armani.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fondiari, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Non è considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**2. 7.** (ex 2. 59.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 33, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le

unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale**

**2. 6.** (ex 2. 115.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: deduzione aggiungere le seguenti: esclusivamente prevista a favore dei detentori di un'unica casa rientrante nelle categorie di uso civile e non di lusso.*

**2. 8.** (ex 2. 185.) Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino all'ammontare della rendita catastale fino alla fine della lettera con le seguenti: fino a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contribuente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione principale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione è considerato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12**

**2. 9.** (ex 2. 85.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**2. 127.** (ex 2. 176.) Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobiliare stessa aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,*

**2. 128.** (ex 2. 8.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relative pertinenze aggiungere le seguenti: nonché delle unità immobiliari di proprietà degli IACP comunque denominati.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista**

**2. 129.** (ex 2. 9.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relative pertinenze aggiungere le seguenti: a condizione che la stessa non risulti locata.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**2. 10.** (ex 2. 116.) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Per i cittadini italiani trasferiti all'estero, che non possiedono immobili di proprietà all'estero, si considera abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano ».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6**

**2. 11.** (ex 2. 206.) Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 300 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 2. 300 della Commissione sopprimere le parole: a condi-*

*zione che l'unità immobiliare non risulti locata.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**0. 2. 300. 1.** (ex 2. 10) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata ».*

**2. 300.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la lettera a) con le seguenti:*

*a) fino a lire 12.000.000 ..... esenzione totale;*

*a-bis) da lire 12.000.000 fino a lire 20.000.000 ..... 18 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**2. 17.** (ex 2. 36.) Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: lire 20.000.000 con le seguenti: lire 24.000.000.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2, lettera b), sostituire le parole: lire 20.000.000 con le seguenti: lire 24.000.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**2. 19.** (ex 2. 37.) Molgora.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 15,5 per cento.*

Conseguentemente, alla medesima lettera b):

al numero 2, lettera b), sostituire le parole da: 24 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002;

al numero 3), sostituire le parole: « 32 per cento » a decorrere dal 2001 con le seguenti: : « 33 per cento »;

al numero 4), sostituire le parole da: 39 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 40,5 per cento;

al numero 5), sostituire le parole da: 45 per cento fino alla fine del numero con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 145, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 46 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 48 per cento ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista**

**2. 131.** (ex 2. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 17,5 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**2. 18.** (ex 2. 38.) Molgora.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 24 per cento con le seguenti: 23 per cento.

Conseguentemente, al medesimo numero 2):

sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 22 per cento;

sostituire le parole: 22 per cento con le seguenti: 21 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**2. 20.** (ex 2. 119.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: 39 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 40,5 per cento.

**2. 166.** (ex 2. 159.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: 45 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 47 per cento.

**2. 165.** (ex 2. 158.) Malavenda.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare). - 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere determinato, previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare è costituito dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con i soggetti di cui sopra o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei componenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

TABELLA

Numero componenti della famiglia	2	3	4	5 e/opiù
Scaglioni:				
0 – 15.000.000	11.6	10.9	10.3	9.7
15.000.001 – 30.000.000	17.0	15.9	15.0	14.2
30.000.001 – 60.000.000	23.9	22.3	20.9	19.7
60.000.001 – 135.000.000	30.4	28.2	26.3	24.7

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modifiche conseguenti alla lettera *b-bis*) del comma 1 in materia di adempimenti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**2. 21.** (ex 2. 207.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis*) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

*a)* dal contribuente;

*b)* dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

*c)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

*d)* ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

*a)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

*b)* contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

c) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

d) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

e) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

f) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

g) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

h) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

i) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5; contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6.

3. Nel caso convivano componenti di cui alla lettera d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1. Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere

b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla stessa lettera a).

4. Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera sarà applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

5. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente articolo.

6. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno. 3.

7. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti

diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)* devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

8. La certificazione di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotografica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente testo unico che adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6.

10. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la determinazione di un'aliquota media di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 7, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

11. L'atto di cui al comma 10 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche in caso di liqui-

dazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

13. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2001.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**2. 22.** (ex 2. 208.) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, sono rispettivamente aumentate nelle seguenti misure:

- 1) 1.269.062;
- 2) 1.134.631;
- 3) 1.022.984;
- 4) 899.307.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 199** (ex 2. 73.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-*bis*.** — 1. È soppressa la detrazione di imposta per il coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche di coniugi, non legalmente ed effettivamente separati è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dalla addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla divisione per due del totale.

3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è diviso per due.

4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e pari al 75 per cento per la presenza di figli permanentemente disabili al lavoro. In tali casi non è dovuta la detrazione di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b).

5. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;

b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a 26 anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento e del 7 per cento per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle dedu-

zioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 5 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alla lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 8 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

8. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

9. Il sostituto di imposta prevede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 2, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termine di imposta il sostituto di imposta sospende la attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo

comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. L'importo del 19 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 25 per cento.

11. L'importo di lire 2.500.000 di cui alla lettera *f*) dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 5 milioni.

12. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

*i-quater*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 111. (ex 2. 75.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contri-

bunte o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 2;

*b)* figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;

*c)* persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

*2-bis.* Se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad un punto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

2. 23. (ex 2. 121.) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi

di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**2. 24.** (ex 2. 190.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.301 DELLA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole da:* a lire 552.000 *fino alla fine con le seguenti:* a lire 588.000 per l'anno 2001 e lire 624.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002. I predetti ammontari sono aumentati a lire 652.000 per l'anno 2001 e lire 688.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**0. 2. 301. 2.** Leone, Conte, Possa, Berruti, Vito.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* lire 552.000 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a lire 580.000 per l'anno 2001 e lire 600.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002. I predetti ammontari sono aumentati a lire 650.000 per l'anno 2001 e lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa a figli successivi al primo

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**0. 2. 301. 1.** Bono.

*Sostituire le parole da:* a lire 552.000 *fino a:* lire 652.000 *con le seguenti:* a lire 800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti ammontari sono aumentati a lire 900.000 per l'anno 2001 e lire 1.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.**

**0. 2. 301. 8.** Molgora, Cè, Frosio Roncalli.

*Sostituire le parole:* lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000, *con le seguenti:* lire 560.000 per l'anno 2001 e lire 590.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**0. 2. 301. 10.** Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire ovunque ricorrano le parole:* 1° gennaio 2002, *con le seguenti:* 1° gennaio 2001.

**Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.**

**0. 2. 301. 11.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al primo periodo, sopprimere le parole:* a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole:* , sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**0. 2. 301. 4.** Teresio Delfino.

*Sostituire ovunque ricorrano le parole:* reddito complessivo *con le seguenti:* quoziente familiare.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**0. 2. 301. 3.** Teresio Delfino.

*Sostituire ovunque ricorrano le parole:* lire 100.000.000, *con le seguenti:* lire 120.000.000.

**Seguono compensazioni Gruppo LNP.**

**0. 2. 301. 9.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al secondo periodo sostituire le parole:* 616.000 per l'anno 2001 e lire 652.000, *con le seguenti:* 650.000 per l'anno 2001 e lire 660.000.

**Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.**

**0. 2. 301. 12.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione per la nascita dei figli successivi al primo è triplicata, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddette regioni da almeno dieci anni e sempre che il reddito non superi lire 100.000.000.

**Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**

**0. 2. 301. 5.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione relativa ai figli successivi al primo è triplicata.

**Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**

**0. 2. 301. 6.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione relativa ai figli successivi al primo è triplicata.

**Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**

**0. 2. 301. 7.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) All'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato rispettivamente a lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti ammontari sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 ».

**2. 301.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le detrazioni per carichi di famiglia sono determinate nelle seguenti misure:

1) lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera lire 60 milioni;

2) lire 700.000 se il reddito complessivo è superiore a lire 60 milioni ma non superiore a lire 100 milioni;

3) lire 500 mila se il reddito complessivo è superiore a lire 100 milioni. Tali detrazioni sono da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 112** (ex 2. 74.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) all'articolo 12, comma 1, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 è di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 di cui alla lettera b) è aumentato rispettivamente a lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000; I predetti ammontari sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa al secondo figlio, sempreché il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

**2. 25.** (ex 2. 137. seconda versione). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) di lire 300.000 per ciascun figlio di età inferiore a cinque anni.

*Conseguentemente, alla medesima lettera c):*

*al numero 2), sostituire le parole: di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 con le seguenti: di lire 50.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000;*

*al numero 3), sostituire le parole: e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 con le seguenti: e di lire 150.000 a partire dall'anno 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 132.** Possa, Conte.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 240.000 con le seguenti: lire 350.000.*

Conseguentemente, alla medesima lettera c):

al numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: lire 36.000 con le seguenti: lire 50.000;

al numero 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: lire 100.000 con le seguenti: lire 200.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 97. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: di età inferiore a tre anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 98. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 99. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lire 100.000.000 con le seguenti: lire 120.000.000.

Conseguentemente, al numero 3) sostituire le parole: lire 100.000.000 con le seguenti: lire 120.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

2. 200. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: quando la detrazione fino alla fine della lettera con le seguenti: per ciascuno degli altri figli.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 100. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.**

2. 26. (ex 2. 47.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddette regioni da almeno dieci anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.**

2. 27. (ex 2. 46.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis*) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.**

**2. 28.** (ex 2. 45.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis*) all'articolo 12, comma 3, le parole: « non superiore a lire 5.500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a lire 8.000.000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**2. 88.** (ex 2. 67.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Contento, Grillo.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la lettera l) con la seguente:

l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000.

Conseguentemente, al medesimo numero 1), sopprimere le lettere m), n) ed o).

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.**

**2. 134.** (ex 2. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la lettera o) con la seguente:

o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è

superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera d), numero 1), sopprimere le lettere p) e q).

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.**

**2. 148.** (ex 2. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le lettere q), r) e s) con la seguente:

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei diritti da lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 35.** (ex 2. 89.) Pace.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere la lettera aa).

**2. 135.** (ex 2. 14.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari per un importo non superiore a lire 360.000, redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 70 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 70 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

c) lire 250.000, per i soggetti di età superiore a 70 anni ed inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

d) lire 190.000, per i soggetti di età superiore a 70 ed inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

e) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

f) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

g) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 20.000.000 ma non lire 22.500.000;

h) lire 90.000, per i soggetti di età superiore non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 22.500.000 ma non lire 25.000.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.**

**2. 101.** (ex 2. 168.) Gardiol, Scalia.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: di terreni con la seguente: fondiari.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.**

**2. 102.** (ex 2. 167.) Gardiol, Scalia.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: di terreni con la seguente: fondiari.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del*

bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -50.000;

2002: -30.000;

2003: -30.000.

**2. 133.** (ex 2. 90.) Benvenuto, Ceremigna, Repetto.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai redditi di lavoro autonomo e di imprese vengono applicate le medesime detrazioni di cui al comma 1. »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 36.** (ex 2. 136.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:*

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 30.** (ex 2. 122. e 2. 123) Mazzocchi, Armani, Pezzoli.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:*

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di

impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**2. 32.** (ex 2. 33.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:*

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**2. 33** (ex 2. 34.) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:*

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

*i)* lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

*l)* lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

*m)* lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

*n)* lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 113.** (ex 2. 82.) Teresio Delfino, Tasone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:*

*a)* lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

*b)* lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

*c)* lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

*d)* lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

*e)* lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

*f)* lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

*g)* lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

*h)* lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

*i)* lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

*l)* lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

*m)* lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

*n)* lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**2. 34.** (ex 2. 98. e 2. 123) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.302 DELLA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente numero:*

6) In caso di coniugi cointestatari del mutuo, la detrazione degli interessi passivi spetta per intero al coniuge dichiarante, nel caso in cui l'altro coniuge sia a carico ai sensi dell'articolo 12.

**Seguono compensazioni LNP.**

**0. 2. 302. 1.** Frosio Roncalli, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente numero:*

6) Nel caso l'immobile acquisito sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione o atto equivalente edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro 2 anni dall'acquisto.

**Seguono compensazioni LNP.**

**0. 2. 302. 2.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-ter)* all'articolo 13-bis, comma 2, *dopo le parole:* alle lettere è *aggiunta la seguente:* b) ».

**Seguono compensazioni LNP.**

**0. 2. 302. 3.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 1, dopo a lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al secondo periodo, le parole: « nei sei mesi antecedenti o successivi », sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente o successivo »;

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale »;

4) nel quarto periodo, le parole: « il contribuente dimora abitualmente », sono

sostituite dalle seguenti: « il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente »;

5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. »;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**2. 302.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:

*i-quater)* le spese sostenute dai contribuenti persone fisiche, anche per i componenti del nucleo familiare a loro carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario;

*d-ter)* all'articolo 13-bis, comma 2, le parole: « lettere c), e) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere c), e), f) e *i-quater)* ».

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**2. 150** (ex 2. 141.) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

*i-quater)*: le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500mila.

*d-ter)* all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: lettere c), e), ed f) con le seguenti: lettere c), e), f) ed *i-quater*).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**2. 154.** (ex 2. 155.) Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « entro sei mesi dall'acquisto stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro 6 mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto »;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 114.** (ex 2. 197.) Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

*c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 39.** (ex 2. 5.) Savarese.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 41.** (ex 2. 21.) Becchetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. »

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**2. 38.** (ex 2. 93.) Alessandro Rubino, Possa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili

e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.**

**2. 139.** (ex 2. 15.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *i-ter)* è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* le spese sostenute dai contribuenti persone fisiche, anche per i componenti del nucleo familiare a loro carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario. »

*b)* al comma 2, le parole: « lettere *c), e)* ed *f)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *c), e), f)* e *i-quater)* ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.**

**2. 105.** (ex 2. 142.) Turrone, Scalia, Paissan.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, relativo alle detrazioni per oneri, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la famiglia dimorerà o dimora abitualmente. La detrazione spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione economica

equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore a 36 anni e con situazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 20.000.000. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 348.000;

2002: - 251.000;

2003: - 174.000.

**2. 103.** (ex 2. 102.) Bastianoni.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per il coniuge legalmente ed effettivamente separato: metà della quota di capitale da rimborsare in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e lasciata in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6.**

**2. 29.** (ex 2. 49.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per il coniuge legalmente ed effettivamente separato: l'importo pari alla metà del mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e lasciata in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronuncia del giudice ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.**

**2. 40.** (ex 2. 48.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), primo periodo le parole da: « mutui garantiti da ipoteca » fino a: « sei mesi dall'acquisto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dichiarando, ove ci fosse l'impossibilità di farlo entro i sei mesi dall'acquisto, l'espressa volontà di adibirla ad abitazione principale una volta rimosse le ragioni del ritardo, rimanendo intesa la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta dalla data in cui l'unità immobiliare stessa viene adibita ad abitazione principale, ».

**2. 201.** (ex 2. 035.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi,

oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 37.** (ex 2. 191.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 4.000.000;

*e-bis)* le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

*e-ter)* le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo. »

b) dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quater*. Per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-*ter*, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno

il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-*quinquies*. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-*sexies*. Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1,5 e 6.**

**2. 43.** (ex 2. 192.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché quelle necessarie per frequentare corsi di lingua straniera presso istituti privati, in misura non superiore a lire 4 milioni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 42.** (ex 2. 126.) Antonio Pepe, Pace.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dei beni e delle*

attività culturali, Legge n. 163 del 1985, e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 210.000;

2002: — 210.000;

2003: — 210.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 115.** (ex 2. 76.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione ».

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania n. 1, 2, 3 e 6.**

**2. 44.** (ex 2. 52.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera i), primo periodo, dopo le parole: « del contribuente sono aggiunte le seguenti: » i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione principale »;

2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis.01)* le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti di allarme e sistemi antintrusione in immobili

privati adibiti ad abitazione principale fino all'importo di 3 milioni di lire ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.**

**2. 45.** (ex 2. 51.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « del contribuente » sono aggiunte le seguenti: « i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione principale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.**

**2. 46.** (ex 2. 50.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-ter)*, sono aggiunte le seguenti:

*i-quater)* le spese sostenute da studenti per l'acquisto dei libri di testo, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo, delle secondarie superiori e delle università, anche private;

*i-quinquies)* le spese sostenute per l'acquisto di *personal computers* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo non superiore a lire 2 milioni;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *l)* e *l-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condi-

zioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 47.** (ex 2. 125.) Antonio Pepe, Pace.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 1 dell'articolo 13-bis, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 116.** (ex 2. 70.) Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quinquies)*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

*a)* all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale tenuti presso Istituti riconosciuti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 5, 7, 8, 9.**

**2. 152.** (ex 2. 177.) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 2, dopo le parole: « alle lettere » aggiungere la seguente: « b) ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**2. 48.** (ex 2. 199.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* A partire dal periodo d'imposta 2001, la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevata a lire 10.000.000.

**Segue compensazione del gruppo Misto - CCD n. 1.**

**2. 49.** (ex 2. 193.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai soggetti titolari di

contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, limitatamente ad immobili adibiti ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo di lire 1.500.000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**2. 50.** (ex 2. 183.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:*

01) all'alinea del comma 1, le parole: « degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 », sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 11 e 6.**

**2. 51.** (ex 2. 61.) Fongaro, Frosio Roncalli, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire la parola: 960.000 con la seguente: 1.300.000.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2, sostituire la parola: 480.000 con la seguente: 650.000.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa

alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione comunista progressisti.**

**2. 140.** (ex 2. 16.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: lire 960.000 con le seguenti: lire 1.200.000.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2), sostituire le parole: lire 480.000 con le seguenti: lire 600.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 52.** (ex 2. 127.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire le parole: lire 480.000, con le seguenti: lire 640.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**2. 191.** (ex 2. 173.) Pistone.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

3) al comma 1, dopo le parole: « degli articoli 2, comma, » inserire le seguenti: « 1 e ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione comunista.**

**2. 141.** (ex 2. 18.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Dopo le parole: lavoratori dipendenti che aggiungere le seguenti: nel caso di nuovo impiego.*

**0. 2. 303. 1.** Leone, Conte, Possa, Berruti, Vito.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: avendo trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi con le seguenti: hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione.*

**0. 2. 303. 2.** Boccia.

*Al comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.*

**0. 2. 303. 3.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: nei seguenti importi fino alla fine della lettera b), con le seguenti: nella misura di lire 1.920.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**0. 2. 303. 4.** Bono.

*Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), sostituire le parole: lire 30.000.000 con le seguenti: 40.000.000.*

**Seguono compensazioni Gruppo LNP.**

**0. 2. 303. 8.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*  
a favore dei datori di lavoro che, avendo messo a disposizione uno o più alloggi a

beneficio dei lavoratori assunti alle proprie dipendenze nel seguente importo: lire 1.200.000.

**Seguono compensazioni LNP nn. 5 e 6.**

**0. 2. 303. 5.** Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

a favore dei datori di lavoro che, avendo affittato immobili ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, nel seguente importo: lire 1.200.000 se la locazione è per un periodo di almeno cinque anni.

**Seguono compensazioni LNP nn. 1, 5, e 6.**

**0. 2. 303. 6.** Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

a favore del coniuge legalmente ed effettivamente separato che, avendo usufruito delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di modifica della nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 1986, ha dovuto lasciare l'abitazione in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice e sia titolare di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei seguenti importi:

a) lire 1.000.000;

b) lire 2.000.000, se sul soggetto grava l'onere delle spese di mutuo per l'abitazione lasciata all'altro coniuge.

**Seguono compensazioni LNP nn. 1, 3, 4, 5 e 6.**

**0. 2. 303. 7.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che, avendo trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza a non meno di cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 960.000 se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ».

*Conseguentemente, all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati e alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2002: - 46;

2003: - 25.

**2. 303.** La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

a) 400.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;

b) 250.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000 milioni. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**2. 53.** (ex 2. 194.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**2. 54.** (ex 2. 65.) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: « stipulati » fino a: « 9 dicembre 1988, n. 431 » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 55.** (ex 2. 124.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 48, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 118.** (ex 2. 200.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 48, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i) le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio dall'abitazione alla sede di lavoro e quelle di permanenza alla sede di lavoro, la cui esclusione dal reddito determina l'inapplicabilità delle detrazioni di cui all'articolo 13. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 117.** (ex 2. 195.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* All'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfetaria è fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, è stabilita l'ulteriore detrazione, rispetto a quella già prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge ».

**2. 142.** (ex 2. 17.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n.449, già prorogati dall'articolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1999, n.132, convertito dalla legge 13 luglio 1990, n.226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**2. 146.** (ex 16. 14.) Pistone, Galdelli.

*All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiungere alla fine le seguenti parole:* , nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile.

**2. 125** (nuova formulazione). Maura Cossutta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 53, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presentano almeno due delle seguenti forme di minorazione:

- a) deficit intellettuale grave;
- b) incapacità di deambulare;
- c) mancato controllo degli sfinteri;

d) totale non autosufficienza nell'espletare i normali atti della vita quotidiana, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

**2. 144.** (ex 50.129.) Maura Cossutta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 53, comma 3, sopprimere la parola: nonché.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: 74 per cento aggiungere le seguenti: ai soggetti con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, agli invalidi di guerra, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché ai dipendenti statali di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.*

**2. 143.** (ex 50. 130.) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2. 147.** (ex 2. 19.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.**

**2. 56.** (ex 2. 30.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) all'articolo 50, comma 3, primo periodo, le parole: « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.**

**2. 57.** (ex 2. 201.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) all'articolo 50, comma 3-bis, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**2. 162.** (ex 2. 165.) Prestigiacomo, Floresta.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) il comma 10-*bis* dell'articolo 67, concernente l'ammortamento dei beni materiali, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 58.** (ex 2. 128.) Fino, Lembo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al comma 10-*bis* dell'articolo 67, concernente l'ammortamento materiali, le parole: « soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 60.** (ex 2. 129.) Fino, Lembo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo con reddito annuo, assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.100.000 se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo, non assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in unica soluzione, la somma di lire 350.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 10 e 17.**

**2. 136.** (ex 2. 178) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**2. 120.** (ex 2. 103. seconda versione) Bastianoni.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: « , nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 63.** (ex 2. 134.) Mazzocchi, Armani.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.*

**2. 62.** (ex 2. 186.) Malavenda.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli interventi diretti a contenere i consumi energetici.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 12 e 6.**

**2. 61.** (ex 2. 40.) Molgora.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici ».

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 4.*

**2. 104.** (ex 2. 179.) Scalia, Cento, Bielli, De Benetti, De Cesaris, Teresio Delfino, Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Cardini, Olivo, Paissan, Procacci, Turrone, Valpiana, Vignali.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: « di cui alle lettere *b)* e *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 50 milioni di lire ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 75.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

**2. 155.** (ex 2. 151.) Monaco.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alle lettere *b)*, *c)* e

*d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 », sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 50 milioni di lire ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 150.000;

2002: — 99.750;

2002: — 75.000.

**2. 145.** Mariani.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « e per le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 10, 7 e 6.**

**2. 64.** (ex 2. 63.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2, dopo le parole « la detrazione stabilita al comma 1 », sono inserite le seguenti: « , se superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto, ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 65.** (ex 2. 97.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) al comma 2, dopo le parole « la detrazione stabilita al comma 1 », sono inserite le seguenti: « , se superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto, »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 119.** (ex 2. 86.) Teresio Delfino, Tasone, Volonté, Cutrufo, Grillo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) al comma 2, dopo le parole: « la detrazione stabilita al comma 1 » sono inserite le seguenti: « superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 66.** (ex 2. 133.) Mazzocchi, Armani.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma i si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 67.** (ex 2. 131.) Foti, Contento, Armani, Bono, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis*. Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-*bis*. — (Ulteriori disposizioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1 miliardo ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti sulle loro pertinenze, anche se di proprietà di organi o amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, o di enti pubblici, purché le unità immobiliari siano destinate al personale dipendente dagli stessi soggetti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma possono costituire specifici consorzi con gli organi o le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici proprietari degli immobili.

3. Gli immobili di cui al comma 1 sui quali siano effettuati gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 1, e che siano destinati al personale dipendente, non si considerano produttivi di reddito, ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai periodi di imposta nei quali siano state sostenute le spese. »

*2-ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante parziale utilizzo, per un ammontare pari a 500 miliardi per l'anno 2001, 315 miliardi per il 2002 e 250 miliardi per il 2003, dello stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente

relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 70.** (ex 2. 132.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 87, lettere *a)*, *b)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 987, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1 miliardo ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti sulle loro pertinenze, anche se di proprietà di organi o amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, o di enti pubblici, purché le unità immobiliari siano destinate al personale dipendente dagli stessi soggetti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma possono costituire specifici consorzi con gli organi o le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici proprietari degli immobili ».

*2-ter.* All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a lire 150 miliardi annui, a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante parziale utilizzo, per un ammontare pari a 300 miliardi per l'anno 2001, 215 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003, dello stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente

relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2. 71.** (ex 2. 130.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 2 milioni, la spesa sostenuta dai cittadini ultrasessantenni intestatari di utenza telefonica fissa per il pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**2. 68.** (ex 2. 55.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 2 milioni, la spesa sostenuta dal genitore, o chi ne fa le veci, per il costo delle *baby-sitter*, qualora sia stata respinta la domanda di ammissione agli asili nido comunali per esaurimento di posti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**2. 69.** (ex 2. 54.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 89.** (ex 2. 108.) Foti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, è pari al 45 per cento per le spese relative all'esecuzione di opere volte al sostegno del risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, all'individuazione degli interventi che usufruiscono di tale aliquota.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**2. 149.** (ex 2. 140. seconda versione) Zaggatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**2. 151.** (ex 2. 182.) Pistone, Carazzi.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 30 ottobre 2000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: entro 90 giorni dall'inizio dei lavori con le seguenti: entro il 31 dicembre 2000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 4, 5, 6 e 1.**

**2. 72.** (ex 2. 64.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sostituire le parole: entro 90 giorni dall'inizio dei lavori con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**2. 73.** (ex 2. 84.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunicazioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unità immobiliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unità immobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui vengono effettuati i lavori.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.**

**2. 74.** (ex 2. 62.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 75.** (ex 2. 96.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità d'attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 76.** (ex 2. 81.) Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità d'attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 77.** (ex 2. 135.) Mazzocchi, Armani.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di favorire la mobilità dei lavoratori e dei giovani avviati al primo impiego sono adottate le seguenti misure:

a) nell'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma i sono triplicate per i primi tre anni a favore dei lavoratori e dei giovani avviati al primo impiego, che si trasferiscono per motivi di lavoro a non meno di 100 km di distanza dal comune di residenza e comunque al di fuori dalla propria regione. »;

b) nella tariffa allegata all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis, numero 1, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori ed i giovani avviati al primo impiego il termine per l'acquisto della residenza è portato a tre anni a condizione che l'immobile sia ubicato a non meno di 100 km e al di fuori della regione in cui era stabilita la precedente residenza. »;

4-ter. Con regolamento del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro sono determinate le modalità per l'attuazione del comma 4-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 33.000;

2003: — 25.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

2. 153. (ex. 2. 83. seconda versione) Monaco, Testa, Treu, Pinza, Lombardi.

*Al comma 5, dopo le parole: delle cooperative edilizie a proprietà indivisa aggiungere le seguenti: e delle cooperative per la locazione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 78. (ex 2. 196.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende determini l'obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 79. (ex 2. 77.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. — 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 80. (ex 2. 78.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La norma contenuta nell'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 81. (ex 2. 80.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « entro un anno dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dall'acquisto ».

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

2. 82. (v. 2. 138.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « entro un anno dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dall'acquisto ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

2. 107. (ex 2. 104., seconda versione) Bastianoni.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 83. (ex 2. 71.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, è interamente deducibile a partire dal 1° gennaio 2001 dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'imposta dovuta sulle altre unità immobiliari è deducibile al 15 per cento nel 2001, al 30 per cento nel 2002 e al 50 per cento dal 2003. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 15 per cento nel 2001, del 30 per cento nel 2002 e del 50 per cento dal 2003. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

2. 84. (ex 2. 105.) Armani, Bono.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è deducibile per intero, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50 per cento quella dovuta per le altre unità immobiliari. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 85.** (ex 2. 106.) Armani, Bono.

*Al comma 7, sostituire le parole:* numero 2), ed e) *con le seguenti:* numero 2), ed e), numeri 1) e 2) *e sostituire le parole:* b), c), d), numeri 1) e 3) *con le seguenti:* a-bis, b, c) d), numeri 1), 2-bis), e 3), d-bis.

**2. 304.** La Commissione.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* numero 2, ed e) *aggiungere le seguenti:* nonché quelle di cui al comma 4.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 86.** (ex 2. 107.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* Le disposizioni dei commi 5 *aggiungere le seguenti:* , 5-bis.

**2. 87.** (ex 2. 72.) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistro delle finanze provvede con proprio decreto all'istituzione, a favore dei soggetti per i quali le variazioni delle detrazioni soggettive previste dal presente articolo risultano incipienti ai fini della determinazione dell'Irpef, di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in sede di versamento di altri tributi, anche locali, prevedendo in tal caso idonea compensazione a favore degli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, ridurre il totale della tabella A di cui all'articolo 75, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:*

2001: 800.000;

2002: 800.000;

2003: 800.000.

**2. 157.** (ex 2. 163.) Cambursano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2002: - 20.000.

**2. 108.** (ex 2. 25.) Repetto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Il primo periodo del comma 2 decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativamente ai redditi derivanti da lavoro dipendente

prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 90.** (ex 2. 112.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Scajola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 91.** (ex 2. 111.) Lembo, Fino, Armani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. L'abrogazione della lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è differita sino al 31 dicembre 2001; il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è abrogato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 92.** (ex 2. 113) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Scajola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente

dall'età del figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 20 per cento. Tale detrazione è ridotta, proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera proporzionale.

**Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 1.**

- 2. 93.** (ex 2. 144.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 160.** (ex 2. 110.) Armani, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono sostituite dalle seguenti: « ed è deducibile nel 2001 per il 30 per cento, nel 2002 per il 60 per cento e dal 2003 in poi per il 90 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 161.** (ex 2. 109.) Armani, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e relativo alla esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 2000, a lire un milione.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**2. 163.** (ex 2. 60.) Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 94.** (ex 2. 181.) Scajola, Conte.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere, la seguente lettera:*

*0a)* al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**2. 95.** (ex 2. 88.) Volontè, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (Completamento della restituzione dell'eurotassa). — 1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 01.** (ex 2. 020.) Pace.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (Completamento della restituzione dell'eurotassa). — 1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.**

**2. 08.** (ex 2. 028.) Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 116;

2002: — 116;

2003: — 116.

- 2. 02.** (ex 2. 023) Foti, Contento, Armani, Bono, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (*Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano*). — 1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

- 2. 03.** (ex 2. 03) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (*Disposizioni in materia di imposta di consumi sul gas metano*). — 1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è distinta ed applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

- 2. 04.** (ex 2. 04.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** — (*Agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili*). — 1. A decorrere dall'anno 2001 i comuni, con la

deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabiliscono la totale esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

2. Alle minori entrate subite dai comuni in seguito all'applicazione del comma 1, si provvede a carico del bilancio dello Stato, mediante l'incremento del fondo ordinario per la finanza locale e conseguente aumento dei trasferimenti erariali ai comuni.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

- 2. 05.** (ex 2. 09.) Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 2-bis.** — 1. Il soggetto passivo d'imposta proprietario di un fabbricato non di lusso adibito a propria abitazione principale che per motivi di lavoro sia costretto a trasferirsi in altro comune concedendo in locazione il suddetto fabbricato e locandone un altro nel comune per utilizzarlo come abitazione principale, ai fini della determinazione del reddito da fabbricati da assoggettare ad IRPEF potrà optare perché il reddito sia calcolato sottraendo a quanto da lui percepito a titolo di canone di locazione, l'ammontare degli importi da lui corrisposti per la locazione dell'immobile destinato a propria abitazione. L'importo pagato verrà preso in considerazione fino ad un limite massimo rappresentato dagli importi relativi all'ammontare del canone percepito.

2. La presente agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) tutti e due i contratti di locazione devono essere regolarmente registrati;

b) in caso di comproprietà di entrambi i coniugi, avendo acquistato l'immobile insieme o in regime di comunione di beni ambedue devono trasferirsi;

c) nel caso in cui l'abitazione principale sia di proprietà di figli minori dei quali i genitori hanno l'usufrutto legale, anche questi devono trasferirsi insieme al genitore.

3. L'agevolazione si applica alle case di abitazione non di lusso aventi i requisiti previsti dalla legge n. 408 del 1949 e decreto ministeriale 2 agosto 1969. Si applica altresì alle pertinenze sempreché esse rientrino nelle categorie catastali C/2, C/4 e C/6 e siano date in fitto unitamente all'abitazione principale.

4. L'agevolazione assorbe tutti gli altri benefici previsti dalla legge sia a favore dei proprietari che dei conduttori.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 1.**

**2. 07.** (ex 2. 036.) Savelli, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** (Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000). 1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese di ottobre 2000, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino scadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1,

alla data del 10 ottobre 2000 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 gennaio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e il del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base

dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1999 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.

10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10 ottobre 2000, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

*Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 200.000;

2002: - 50.000.

**2. 010.** (ex 2. 027.) Cambursano.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Ai fini delle detrazioni d'imposta IRPEF le spese per il riscaldamento della prima casa di abitazione, sostenute nell'anno e regolarmente documentate, sono equiparate alle spese mediche, a decorrere dal periodo di imposta 1999. La detrazione spetta alla persona fisica residente nell'immobile, cui sono intestate le documentazioni di spesa. In caso di residenza nell'alloggio per un periodo parziale durante il periodo di riscaldamento convenzionalmente stabilito dal 10 ottobre al 30 aprile e di spese documentate per l'intero periodo (alloggi in condomi-

nio), la detrazione spetta per tanti settimi dell'intera spesa quanti sono i mesi di residenza effettivi nell'alloggio nel periodo convenzionale di riscaldamento con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori ai quindici giorni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta per le sole spese ordinarie effettivamente sostenute per la gestione del riscaldamento. Per gli alloggi che usufruiscono di impianti di riscaldamento centralizzato, i proprietari devono essere in grado di produrre per la detrazione se spettante, o fornire al conduttore dell'alloggio se la detrazione spetta a quest'ultimo, la documentazione delle spese ordinarie di riscaldamento firmata dall'amministratore di condominio, corredata del codice fiscale del condominio, contenente, separatamente o in apposita linea e per ogni unità immobiliare, le sole spese ordinarie sostenute per il riscaldamento ammesse alla detrazione, ovvero: le spese per il combustibile, per l'energia elettrica per il bruciatore e per il locale caldaia se separatamente documentabili rispetto agli altri consumi condominiali, le spese per la conduzione dell'impianto, per le sue verifiche periodiche e per l'ordinaria manutenzione dello stesso. Per gli alloggi che hanno impianto di riscaldamento individuale si può portare in detrazione per tanti settimi come previsto al comma 1 la maggiore fra le seguenti somme:

a) il 60 per cento delle bollette gas pagate nell'intero periodo d'imposta;

b) il 60 per cento delle bollette Enel pagate nell'intero periodo d'imposta;

c) somme documentate con idonea documentazione fiscale, spese fra il 10 gennaio ed il 30 aprile e fra il 10 ottobre ed il 31 dicembre di ogni periodo d'imposta per altri combustibili specificatamente ed esclusivamente impiegati per l'impianto domestico di riscaldamento.

3. Inoltre possono essere detratte le spese sostenute con idonea documentazione fiscale per la revisione ordinaria annuale degli impianti di riscaldamento

domestico negli alloggi privi di riscaldamento centralizzato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 4 e 6.**

- 2. 09.** (ex 2. 033.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio *pro-capite* derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia ne facciano richiesta.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 6, 8 e 12.**

- 2. 011.** (ex 2. 013.) Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. L'abitazione principale, in proprietà o in locazione, è esente da qualsiasi imposta.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

- 2. 020** (ex 2. 0. 14). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

**(A.C. 7328-bis – sezione 3)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa).*

1. Nell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

3. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

« 3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto »;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: « le aliquote di cui ai commi » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento ».

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 3, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « a fondi rustici » sono sostituite dalle seguenti: « ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale ».

6. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

7. Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: « e al 1° gennaio 1999 », sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 1999, e al 1° gennaio 2000 »; nel medesimo comma le parole: « per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5 », sono sostituite dalle seguenti: « per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5 ».

8. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

9. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

10. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e

riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

13. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12 si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 10 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

14. A partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 8 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)*

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** (ex 4. 45.) Malavenda.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, all'articolo 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.**

**4. 65** (ex 2. 202). (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Rizzi, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 3 dell'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo periodo, la parola: « due » è sostituita con la seguente: « tre ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**4. 2.** (ex 4. 30.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 3 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo periodo, dopo le parole: « fino a due volte », sono aggiunte le seguenti: « e mezza ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**4. 3.** (ex 4. 29.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 6 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le parole « 1 milione » sono sostituite con le seguenti: « 3 milioni ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**4. 4.** (ex 4. 80.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In aggiunta alla dotazione già prevista, il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 17 miliardi di lire, pari a 5 miliardi di lire per il 2001, 6 miliardi di lire per il 2002 e 6 miliardi di lire per il 2003.

**4. 92.** (ex 27. 42) Galletti, Cento, De Bennetti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turrone.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 5.** (ex 4. 46.) Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 300.000 con la seguenti: lire 320.000.*

*Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**4. 6.** (ex 4. 27.) Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 300.000 con le seguenti: lire 310.000.*

*Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e 6.**

**4. 7.** (ex 4. 26.) Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È data facoltà alle Autostrade Spa di concedere sconti commerciali alle aziende di autotrasporto per conto di terzi regolarmente iscritte all'albo, anche costituite in forma associata, coo-*

perative o consorzi. Alla compensazione degli oneri recati dalla disposizione di cui al periodo precedente si provvede mediante l'accantonamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge. 20 dicembre 1999, n. 484 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27.

**4. 50.** (ex 4. 15.) Ciapusci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È data facoltà alle Autostrade Spa di concedere sconti commerciali alle aziende di autotrasporto per conto di terzi regolarmente iscritte all'albo, anche costituite in forma associata, cooperative o consorzi sino al 70 per cento per il transito sulle autostrade nelle ore notturne. Alla compensazione degli oneri recati dalla disposizione di cui al periodo precedente si provvede mediante l'accantonamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge. 20 dicembre 1999, n. 484 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27.

**4. 51** (ex 4. 16.) Ciapusci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*alla voce:* Ministero delle finanze:

2001: + 350.000;

2002: + 350.000;

2003: + 350.000;

*alla voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:* Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge 245 del 1990, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

**4. 8.** (ex 4. 61.) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati »;

2) alla lettera b), le parole: « Tale percentuale è elevata all'80 per cento per

i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.**

**4. 38.** (ex 4. 88.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 1, alla lettera *b*), dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni le parole: « le autovetture e gli autocaravan » sono sostituite dalle seguenti: « gli autocaravan ». Conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppeso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**4. 39.** (ex 4. 87.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 121-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 8- *bis*, lettera *a*), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: « 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

al comma 8-*bis*, lettera *b*) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**4. 9.** (ex 4. 79.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli esercizi 2000 e 2001 è attribuita agli agenti e rappresentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000 per ogni autoveicolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e 6.**

**4. 10.** (ex 4. 31.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « trecentosessantamiliardi » fino a: « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « lire un miliardo ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1e 6.**

**4. 11.** (ex 4. 86.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 12.** (ex 4. 44.) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 13.** (ex 4. 50.) Malavenda.

*Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i colla-

boratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia**

**4. 14.** (ex 4. 66.) Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

*Al comma 3 ,alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**4. 15.** (ex 4. 23.) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i colla-

boratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.**

**4. 16** (ex 4. 25.) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**4. 17.** (ex 4. 65.) Mazzocchi, Armani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**4. 18.** (ex 4. 22.) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 sono sostituite dalle seguenti: alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

4. 19. (ex 4. 24.) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

4. 21. (ex 4. 78. e 4. 67) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

4. 22. (ex 4. 38) Volonté, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le pa-

role: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

4. 23. (ex 4. 64. e 4. 67) Mazzocchi, Armani, Pezzoli.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

4. 24. (ex 4. 77.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

4. 25 (ex 4. 89.) Volonté, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Tassone.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

4. 26. (ex 4. 63.) Mazzocchi, Armani.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: « non inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « congrui rispetto ».

**4. 27.** (ex 4. 62.) Mazzocchi, Armani.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 28.** (ex 4. 49.) Malavenda.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Per favorire la riconversione ed agevolare la riduzione dello sforzo di pesca tutelando nel contempo il reddito degli addetti al settore è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il 2001, 5000 milioni per il 2002, 5.000 milioni per il 2003, finalizzata ad incentivare le attività di pescaturismo ed ittiturismo. Il ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fissa le modalità attuative dei relativi interventi«.

*Conseguentemente alla Tabella D Ministero delle politiche agricole e forestali, alla voce »Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: articolo 1, c. 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.2.1.2. - pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**4. 48.** (ex 4. 74, seconda versione) Tattarini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al Fondo imposte differite.

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

**4. 91.** (v. 4. 71) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 29.** (ex 4. 48.) Malavenda.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, le parole: « sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso » sono sostituite con le seguenti: « non sono soggetti a registrazione ».

**4. 56** (ex 4. 35.) Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 30.** (ex 4. 47.) Malavenda.

*Al comma 6, dopo le parole:* della qualifica di imprenditore agricolo, *aggiungere le seguenti:* partecipanti ad imprese familiari o.

**4. 53.** (ex 4. 5.) Sedioli, Mariani, Signorino, Susini.

*Al comma 6, in fine, dopo le parole:* 29 settembre 1973, n. 601, *aggiungere le seguenti:* nonché le disposizioni di cui all'ar-

articolo 20 della legge 7 giugno 1974 n. 216. La raccolta effettuata presso tali soggetti non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

**4. 54.** (ex 4. 6.) Sedioli, Mariani, Signorino, Susini.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

**4. 52.** (ex 4. 4) Sedioli, Di Bisceglie, Mariani, Signorino, Susini.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4, 25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nel comma 2 dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**4. 44.** (ex 4. 81.) Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, nonché nel comma 2 dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento. ».

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 150;

2003: - 100.

**4. 60.** (ex 4. 39.) Domenico Izzo, Palma.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento. ».

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.**

**4. 31.** (ex 4. 18.) Dozzo, Anghinoni, Vasson, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura: dell'1,9 per cento, per i periodi d'imposta, in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999; dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1° gennaio 2000; dell'1 per cento per i periodi successivi. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.**

**4. 31.** (ex 4. 17.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 7, sostituire le parole: nella misura del 2,5 con le seguenti: nella misura del 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**4. 33.** (ex 4. 68.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 l'aliquota è dell'1 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**4. 34.** (ex 4. 19.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai soggetti che svolgono attività nei comuni montani con meno di 5.000

abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 è applicata l'aliquota dell'1 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.**

**4. 35.** (ex 4. 20.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai soggetti che svolgono attività nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) è applicata l'aliquota dell'1 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.**

**4. 36.** (ex 4. 21.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2000 per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza delle navi esercenti la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte fino al 100 per cento del costo complessivo sostenuto come risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del*

bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

**4. 55** (ex 4. 1.) Tattarini, Ferrari.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2000 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza delle navi che esercitano la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte nella misura del 100 per cento del costo complessivo sostenuto, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**4. 40.** (ex 4. 83.) Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Le disposizioni dell'articolo 48, comma 2, lettere *g)* e *g-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche ai promotori finanziari che esercitano l'attività di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in qualità di agenti. Il valore delle azioni sottoscritte ai sensi del primo periodo non concorre alla formazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati.

*7-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4. 46.** (ex 4. 9.) Rabbito.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, voce: Ministero delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

**4. 47.** (ex 4. 7.) Ferrari, Tattarini

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 è abrogato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**4. 37.** (ex 4. 13.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Alla tabella A, parte II, numero 26) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: « anche in godimento » sono aggiunte le parole: « o in locazione ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

4. 41. (ex 4. 85.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7- bis. Per l'esercizio 2000 e 2001 ai fini del calcolo del reddito e del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, il costo dell'energia e del carburante è ridotto del 30 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

4. 42. (ex 4. 32.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. (Incentivi fiscali per il commercio). — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta è concesso, altresì, ai locali da ballo per l'acquisto di beni concernenti le attività esercitate, da individuarsi con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

4. 43. (ex 4. 37.) Volontè, Delfino Teresio.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Agli imprenditori individuali, alle società e agli enti è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alle spese per interventi di recupero ambientale, difesa del suolo e tutela idro-ambientale, nonché agli importi delle erogazioni liberali effet-

tuate dai medesimi soggetti in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione per la protezione ed il recupero ambientale.

7-ter. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nonché le ulteriori modalità di attuazione della presente disposizione.

7-quater. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di lire 200.000 milioni annue a decorrere dal 2001.

**Segue compensazione del Gruppo Misto - Socialisti italiani n. 2.**

4. 58 (ex 4. 90.) Villetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

- 4. 45.** (ex 4. 82.) Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

*Al comma 12, sostituire le parole da: in collaborazione fino alla parola: ambiente con le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.*

- 4. 57.** Scalia, Paissan.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis (Disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo) — 1.** All'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « un milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « due milioni di lire ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 200 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

- 4. 01.** (ex 4. 07.) Manzione, Lamacchia.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis (Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi) — 1.** Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo

di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea.

- 4. 02.** (ex 4. 04.) Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis (Disposizioni in materia di DIT) — 1.** Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis) I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

2. Nell'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis) le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

- 4. 03** (ex 4. 03.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis. (Equiparazione dell'ERP alla prima casa ai fini dell'ICI) — 1.** Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari,

comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**4. 04.** (ex 4. 05.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Disposizioni in materia di IRPEF) — 1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**4. 05.** (ex 4. 06.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di IRPEF) — 1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal

comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**4. 06.** (ex 4. 08.) Mazzocchi, Armani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Fondo di copertura di rischi su crediti) — 1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, è esclusa la possibilità ai fini fiscali di trasferire al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, in tutto o in parte, l'ammontare delle somme iscritte nel fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

**4. 07.** (ex 4. 010) Villetti.

#### **(A.C. 7328-bis — sezione 4)**

#### **ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 6.**

*(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).*

1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con

gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stan-

ziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione

dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**6. 1.** (vedi 72.200) Piscitello.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.** (*Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura biologica e di qualità*) — 1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai prodotti DOP, IGB, AS di cui ai Regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, nonché quella relativa ai prodotti biologici di cui al regolamento CEE n. 2092 del 1991, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3-ter. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti di cui al comma 3-bis, possono essere ricondotte alle atti-

vità agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome.

3-quater. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGB, AS di cui ai Regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dopo le parole: »la vendita diretta« sono inserite le seguenti: », anche per via telematica,« .

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**6. 01.** (ex 73. 0. 15) Cambursano, Prestamburgo.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale del-*

l'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 13**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 15**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 16**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 17**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

*voce: Ministero delle finanze:*

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5**

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6**

### **COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le ri-

duzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3**

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5**

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

#### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15**

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16**

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18**

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

*voce:* Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

*voce:* Ministero degli affari esteri:

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce:* Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce:* Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente:

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

*voce:* Ministero della difesa:

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

*voce:* Ministero dell'interno:

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

*voce:* Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

*voce:* Totale tabella A:

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

*voce:* Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

*voce:* Ministero delle comunicazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

*35-bis.* Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10**

*Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.*

#### **Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,

a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12**

**COMPENSAZIONI  
GRUPPO MISTO-CCD**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli*

*stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:*

2001: — 500.000;  
2002: — 1.500.000;  
2003: — 2.000.000.

*voce: Ministero delle Finanze:*

2001: — 10.000;

2002: — 200.000;	<i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero:
2003: — 200.000.	2001: — 10.000;
<i>voce:</i> Ministero della Giustizia:	2002: — 10.000;
2001: — 10.000;	2003: — 10.000.
2002: — 100.000;	<i>voce:</i> Ministero della Sanità:
2003: — 100.000.	2001: — 50.000;
<i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri:	2002: — 50.000;
2001: — 200.000;	2003: — 50.000.
2002: — 200.000;	<i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali:
2003: — 200.000.	2001: — 10.000;
<i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione:	2002: — 10.000;
2001: — 100.000;	2003: — 10.000.
2002: — 100.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente:
2003: — 100.000.	2001: — 50.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'Interno:	2002: — 50.000;
2001: — 150.000;	2003: — 50.000.
2002: — 150.000;	<b>Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8</b>
2003: — 150.000.	
<i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione:	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>
2001: — 50.000;	<i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:
2002: — 500.000;	2001: — 500.000;
2003: — 50.000.	2002: — 500.000;
<i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali	2003: — 500.000.
2001: — 20.000;	<i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici:
2002: — 20.000;	2001: — 100.000;
2003: — 20.000.	2002: — 100.000;
<i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:	2003: — 100.000.
2001: — 200.000;	<i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni:
2002: — 200.000;	2001: — 100.000;
2003: — 200.000.	2002: — 200.000;
	2003: — 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo*

*unico per lo spettacolo — capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14**

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15**

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16**

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17**

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli

articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1**

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2**

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal

*rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7**

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10**

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

*voce:* Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o*

*legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4**

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 — (3.2.1.22 — Ferrovie dello Stato — cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.500.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dei lavori pubblici — Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-

mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

*voce:* Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate — (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

*voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6**

*Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.*

#### **Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7**

### **COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-VERDI**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 1.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1**

*All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2**

*All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3**

*All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5**

*All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6**

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

#### **Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 1**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie

disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

#### **Compensazione del gruppo I Democratici n. 3**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

#### **Compensazione del gruppo UDEUR**